

**DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA,  
SVILUPPO RURALE (misure a superficie)**  
*Regolamenti UE n. 1305/13, 1306/13, 1307/13, 640/14 e ss.mm.ii.*

**Specifiche Tecniche  
Controlli Oggettivi Territoriali**

*campagna 2022*



**Parte seconda**

- ✓ *Incontri in contraddittorio in remoto con i produttori (controlli di ammissibilità e di condizionalità – BCAA)*

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>1.1. OGGETTO DEL CONTROLLO.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2. SCOPO DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA CAMPAGNA 2022.....</b>	<b>6</b>
1.3.1 GESTIONE XYLELLA .....	6
1.3.2 DEROGA SET ASIDE.....	6
<b>2. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI .....</b>	<b>8</b>
<b>3. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.) .....</b>	<b>9</b>
<b>4. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE.....</b>	<b>11</b>
<b>5. INCONTRO CON I PRODUTTORI .....</b>	<b>12</b>
5.1. ATTIVAZIONE SPORTELLI VIRTUALI DI CONVOCAZIONE .....	13
5.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE .....	13
5.2.1. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CAA E DEGLI ORGANISMI PAGATORI.....	13
5.2.2. INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE .....	14
5.3. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INCONTRO DEI PRODUTTORI E MATERIALI NECESSARI.....	17
5.4. DOCUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI PER L'INCONTRO .....	18
5.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI IN SEDE DI INCONTRO.....	18
5.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO .....	20
5.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA) .....	20
5.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI.....	21
5.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI .....	21
5.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARCELLE AZIENDALI ..	21
5.11. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO MIPAAF N. 2588/2020 DEL 10 MARZO 2020 – prorogato al 2022).....	22
5.12. VARIAZIONI AI RISULTATI DEI CONTROLLI APPORTATE IN FASE DI CONVOCAZIONE.....	32
5.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI .....	32

5.13.	ERRORI DI ACQUISIZIONE.....	34
5.14.	ANOMALIE DA TRATTARE.....	34
5.15.	ANOMALIE NON CORREGGIBILI .....	43
5.16.	MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA .....	43
5.17.	DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI E DELLE PLT.....	44
5.18.	MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI .....	45
5.18.1.	ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE.....	45
5.19.	APPEZZAMENTI “SCONFINANTI” IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE .....	46
5.20.	FRAZIONAMENTI RECENTI .....	47
5.21.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE .....	47
5.22.	TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE .....	47
5.22.1.	DOMANDE DI MODIFICA .....	47
5.22.2.	DOMANDE MULTIPLE .....	48
5.23.	CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE .....	48
5.24.	CONTESTAZIONE DELL'ESITO .....	49
5.25.	SOPRALLUOGO IN CAMPO .....	49
5.25.1.	FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO.....	50
5.25.2.	IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO.....	51
5.25.3.	DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO .....	51
5.25.4.	ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO.....	51
5.26.	COMPILAZIONE “CAMPI” SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO.....	54
	identità del rappresentante aziendale presentatosi: .....	55
5.27.	STAMPA DEL VERBALE.....	55
5.28.	FIRMA DIGITALE DEL VERBALE .....	56
5.29.	ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO .....	57
5.29.1.	TRASMISSIONE ALL'AZIENDA DELLA COPIA DEL VERBALE .....	57
5.29.2.	INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI .....	57
5.29.3.	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI .....	58
6.	PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI.....	59
	APPENDICE “B” - GLOSSARIO .....	63

<b>ELENCO ALLEGATI.....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. OGGETTO DEL CONTROLLO

L'oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nonché degli altri regimi di aiuto previsti dal Reg. UE 1306/2013 da eseguire in adempimento della normativa comunitaria vigente e quelle che hanno presentato domanda di adesione alle misure previste nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale definiti dal Reg. 1305/2013.

Il campione delle aziende da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

I controlli oggettivi completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AGEA e dagli altri Organismi Pagatori competenti; essi sono delegati all'Organismo di Coordinamento AGEA (secondo l'articolazione descritta nella tabella delle competenze OC-OP 2022 riportata in allegato 1 alle presenti specifiche).

In attuazione della regolamentazione comunitaria nell'ambito dei controlli oggettivi un campione delle domande di pagamento unico presentate e delle domande di adesione alle misure a superficie previste nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale sono sottoposte alle seguenti tipologie di controllo:

- **controlli di ammissibilità** relativi al rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti diretti (Domanda di Pagamento Unica) e dei premi per le misure a superficie (Sviluppo Rurale) eseguiti sul campione di aziende selezionato (articoli 30, 31 e 32 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione). Tali controlli riguardano la verifica del rispetto dei requisiti di eleggibilità previsti, compreso il mantenimento delle superfici agricole;
- **controlli di condizionalità**, ovvero del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.

La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante:

1. Fotointerpretazione di immagini satellitari multispettrali e multitemporali del 2022 e delle immagini aeree più recenti, ove le immagini satellitari non sono disponibili.
2. Controlli di campo, previsti nei casi in cui la verifica per fotointerpretazione non è sufficiente per verificare tutti i requisiti di ammissibilità e condizionalità previsti.
3. Riporto a video dei risultati del controllo di campo.
4. Visite aziendali per i controlli relativi al rispetto degli Atti relativi al campo di Condizionalità – Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) Ambiente.
5. Visite nelle aziende estratte a campione per i controlli in loco PSR, volte alla verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della/e domande di contributo e in successivi momenti ed alla verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di contributo e in successivi momenti.

6. Convocazione in remoto delle aziende, presso gli sportelli virtuali di convocazione AGEA, dei produttori che al termine dei controlli presentano discordanze o anomalie relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità BCAA. Nel caso il produttore non intenda utilizzare lo strumento di convocazione virtuale, è possibile richiedere un incontro in presenza comunicando tale volontà via PEC o e-mail al referente dello sportello.

## 1.2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di descrivere la fase citata nel punto 6 dell'elenco precedente, dal calcolo dell'esito aziendale di ammissibilità e condizionalità BCAA alla convocazione dei produttori discordanti o con anomalie, fino alla redazione del verbale d'incontro. La trattazione delle varie fasi delle attività si riferisce sia alle Domande Uniche di Pagamento che alle domande di Sviluppo Rurale, qualora non diversamente specificato.

## 1.3. ELEMENTI DI ATTENZIONE PER LA CAMPAGNA 2022

### 1.3.1 GESTIONE XYLELLA

Il DM 28 maggio 2021 n. 248981 ha introdotto disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

L'agricoltore richiedente il pagamento del premio accoppiato nel settore olio di oliva che detiene superfici olivicole divenute improduttive nel corso dell'anno di domanda a causa della Xylella fastidiosa, può continuare a beneficiare del sostegno accoppiato presentando la domanda di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 al competente Organismo pagatore, secondo le procedure dallo stesso definite.

In fase di fotointerpretazione i tecnici avranno eseguito i controlli in maniera oggettiva, classificando le superfici dichiarate ad oliveto con il codice di coltura non ordinaria, in caso di presenza di piante colpite da Xylella o di giovani oliveti di recente impianto e non ancora produttivi dichiarati negli interventi accoppiati olivo, o con il codice GIS corrispondente a quanto effettivamente riscontrato (es. incolto) nel caso di piante di olivo malate già estirpate ma non ancora sostituite.

Gli scostamenti conseguenti saranno trattati in fase di convocazione, nel corso della quale alle aziende sarà richiesto di fornire la documentazione utile al riconoscimento delle superfici, che si attuerà modificando il codice GIS di tali superfici con il codice GIS 420 – Olivo e con l'introduzione di un nuovo stato colturale, che andrebbe a certificare l'ammissibilità delle superfici a dispetto del loro stato effettivo.

### 1.3.2 DEROGA SET ASIDE

La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022. Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n.

163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari. Tali terreni mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo e, per consentirne in sede di dichiarazione della domanda viene indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo. Inoltre, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA). L'applicazione della deroga riguarda solo gli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, al contrario, per quanto attiene agli impegni FEASR, le colture applicate sui terreni in deroga determinano l'inammissibilità delle relative superfici agli impegni di gestione dello Sviluppo rurale incentrati sul mantenimento e sulla gestione dei terreni lasciati a riposo. Il calcolo dell'esito tiene conto di tali situazioni e provvede a riconoscere il set-aside per i terreni che abbiano usufruito della deroga; l'operatore, in fase di convocazione, non dovrà pertanto intervenire in alcun modo ma sarà sufficiente che sia a conoscenza di tale processo per la corretta gestione delle aziende interessate.

## 2. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI

L'esito tecnico dei controlli viene eseguito sul sistema centrale del SIAN sulla base dei risultati della fotointerpretazione e delle verifiche di campo, ove previste (si veda § 8.1. del documento "Specifiche Tecniche C.O.T. 2022\_Parte I – Fotoint. E Campo\_ver 1.0\_27-09-22"), tenendo anche conto di eventuali anomalie amministrative, e le sue risultanze vengono rappresentate sul SW SIGECO, preposto alla gestione delle convocazioni delle aziende che presentino una o più domande con un esito discordante. Il calcolo dell'esito è eseguito applicando i criteri e gli algoritmi di ammissibilità descritti nella Circolare AGEA *"Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di Sviluppo Rurale connesse agli animali – Campagna 2022"*, prot. n. 73510 del 11.10.2022, riportata in allegato 2, a cui si rimanda per la descrizione dettagliata.

In termini generali l'esito viene calcolato mettendo in relazione le superfici contenute nel piano di coltivazione nell'ambito del fascicolo aziendale con i risultati dei controlli oggettivi e degli altri controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). I controlli vengono effettuati sia in ambito Fascicolo aziendale che in ambito settoriale con gli opportuni controlli di coerenza previsti tra i diversi ambiti.

La superficie determinata viene calcolata sulla base delle superfici riscontrate, al netto di superfici interessate da anomalia.

Le anomalie segnalate devono essere considerate ai fini della corretta erogazione degli aiuti, tenuto conto che le stesse sono il risultato delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC a cura del Coordinamento.

Il calcolo dell'esito viene restituito, per poter essere rappresentato ai beneficiari sia sul SW SI.GE.CO. che nei modelli della lettera di convocazione e del verbale nelle seguenti due versioni:

- Al netto delle sole anomalie tecniche
- Al netto delle anomalie tecniche ed amministrative.



### 3. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)

Il calcolo dell'esito di condizionalità – campo Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) viene applicato a tutte le domande a controllo (anche quelle a campione per la sola ammissibilità) e viene svolto secondo i seguenti passi:

1. Per ciascuna Norma BCAA si calcola la **Portata (P)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; essa viene calcolata dal SW nel seguente modo:
  - a. Si determina la **Superficie di violazione della norma (SV)**: viene calcolata tenendo in considerazione la superficie totale dei suoli sensibili delle parcelle aziendali su cui sia applicabile la Norma e su cui sono riscontrate delle violazioni;
  - b. Si determina la Percentuale della superficie di violazione (PV) della norma calcolando il rapporto percentuale tra la Superficie di violazione della Norma (SV) e la Superficie aziendale.
  - c. Si determina la Portata (P), per ciascuna Norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della Norma di cui al punto precedente, nonché la Superficie di violazione della Norma in valore assoluto (ha), con i valori stabiliti dalla Circolare Agea sull'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità per l'anno 2022 (Circolare AGEA n° 0058928 del 01/08/2022).
2. Successivamente, per ciascuna Norma BCAA si calcola la Gravità (G) delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della Norma; tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna Norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare AGEA n°0058928 del 01/08/2022.
3. Infine, per ciascuna Norma BCAA si calcola la Durata (D) delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma: tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna Norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare AGEA n° 0058928 del 01/08/2022
4. Successivamente per ciascuna Norma violata, si calcola il Punteggio ponderato che è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).
5. Quindi si calcola il Punteggio totale nel campo di Condizionalità BCAA, per l'azienda oggetto di controllo, facendo la somma dei punteggi ponderati ottenuti in ciascuna Norma. È bene sottolineare che il risultato ottenuto non è definitivo e completo in quanto alcuni controlli sono eseguiti tramite visita aziendale ed i relativi risultati sono comunicati all'azienda durante i controlli aziendali stessi.
6. Conseguentemente si determina la Classe corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond allegato alla lettera di convocazione (allegato 3), al Punteggio totale verificato per l'azienda.
7. Infine, si determina la Riduzione corrispondente alla Classe determinata: essa rappresenta la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti a cui ha diritto l'azienda, secondo quanto stabilito dai regolamenti. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità “Ambiente” e “Sanità Pubblica”) riportato nelle relative relazioni di controllo.
8. In determinati casi di particolare gravità (infrazioni molto estese e generalizzate sul territorio aziendale) le infrazioni di condizionalità accertate sono considerate commesse intenzionalmente,

così come descritto nella Circolare AGEA n°0058928 del 01/08/2022. Tale carattere intenzionale dell'infrazione è comunicato direttamente all'azienda durante la convocazione.

9. I dati relativi agli esiti complessivi dei controlli di condizionalità (aziendale e territoriale) sono poi assemblati a livello aziendale ed è verificata la presenza di infrazioni ripetute negli anni. La % assegnata alle singole infrazioni può dunque subire delle modifiche in relazione ai risultati dei controlli avuti negli anni precedenti.

## 4. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE

Il software di gestione delle convocazioni, via via che saranno acquisiti i dati dei rilievi di campo, evidenzierà automaticamente l'elenco delle aziende chiuse, in seguito alle elaborazioni del calcolo dell'esito eseguite sul SIAN.

Tra di esse lo stesso software evidenzierà le aziende da convocare, cioè quelle per le quali, sulla base dei meccanismi di calcolo dell'esito dei controlli in loco descritto negli specifici documenti settoriali, sia stata determinata una superficie realmente utilizzata dal produttore minore della superficie dichiarata in domanda di aiuto per almeno un gruppo di coltura oppure nel caso sia presente almeno un'anomalia amministrativa bloccante tra quelle trattabili in sede di convocazione oppure sia stata riscontrata almeno una violazione ad una delle norme di condizionalità – BCAA; per tali aziende sarà quindi possibile stampare, con apposite funzioni software, le relative lettere di convocazione per l'incontro in contraddittorio.


In dettaglio:

- aziende da NON convocare:  
aziende con esito tecnico di ammissibilità in assoluta concordanza su tutti i gruppi di coltura dichiarati, senza anomalie amministrative bloccanti e senza alcuna violazione alle norme di condizionalità BCAA;
- aziende da convocare (aziende che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni):
  - aziende con esito tecnico in tolleranza (0-3% e 3-20%) o fuori tolleranza (>20%) su almeno un gruppo di coltura relativo ad un sostegno accoppiato (con o senza anomalie amministrative);
  - aziende con esito tecnico in tolleranza (0-3% e 3-10% o >10%) sui gruppi di coltura relativi al pagamento di base DU o alla misura 13 dello Sviluppo Rurale (con o senza anomalie amministrative);
  - aziende con anomalie amministrative da trattare (descritte nell'allegato Modello L3 della lettera di convocazione si veda tabella anomalie riportata al § 4.14 ANOMALIE DA TRATTARE);
  - aziende interessate da almeno un appezzamento con violazioni delle norme di condizionalità BCAA.

Le anomalie anagrafiche e formali di tali aziende, nonché altre anomalie bloccanti non incluse nel precedente elenco verranno trattate direttamente dall'Organismo Pagatore competente, in quanto di natura esclusivamente amministrativa e non aventi alcuna incidenza sull'esito tecnico del controllo oggettivo.

All'interno delle aziende da convocare è possibile filtrare le aziende per CAA in modo da impostare il calendario di convocazione cercando di raggruppare le convocazioni di un certo ufficio del CAA in date ravvicinate.

## 5. INCONTRO CON I PRODUTTORI



Come detto precedentemente, a seguito dei controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle domande 2022 estratte a campione, per alcune di esse, potrebbero riscontrarsi incongruenze di superficie e/o anomalie e/o violazioni alle norme di condizionalità che determinano l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente con il produttore la verifica dei dati dichiarati nonché tentare di risolvere le anomalie segnalate, è necessario incontrare le aziende interessate da tali incongruenze e/o anomalie.

AGEA ha attivato, anche per la campagna 2022 una piattaforma informatica certificata per la conduzione degli incontri in contraddittorio in modalità "virtuale", che prevede in particolare la possibilità di procedere, al termine dell'incontro, alla sottoscrizione del verbale attraverso una firma digitale certificata valida ai sensi di legge, anche se i soggetti partecipanti all'incontro non sono provvisti di certificato digitale: l'unico prerequisito sarà il possesso di un'identità SPID oltre che, ovviamente, una postazione connessa ad Internet e con i necessari device di videocomunicazione.

In allegato 5 è riportata una breve nota descrittiva della piattaforma; al seguente URL sono invece disponibili i video formativi per i tecnici preposti alle convocazioni ed ai coordinatori (supervisor):

[https://ageagov.sharepoint.com/:f:/s/SIGC\\_VPI/EqjTFuvNxKIKi3KTHtAm9UcBY37zoosJ0dST2uuYRjg0LA](https://ageagov.sharepoint.com/:f:/s/SIGC_VPI/EqjTFuvNxKIKi3KTHtAm9UcBY37zoosJ0dST2uuYRjg0LA)

## 5.1. ATTIVAZIONE SPORTELLI VIRTUALI DI CONVOCAZIONE

Le strutture operative dei controlli dovranno predisporre uno sportello virtuale di convocazione per ogni provincia di riferimento in cui risulti presente almeno un'azienda da convocare.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- convocazione produttori;
- gestione eventuale contraddittorio in campo;
- elaborazione esiti tecnici finali e rilascio verbali di incontro firmati digitalmente.

Ad ogni sportello virtuale dovrà essere associato un numero di utenze sufficiente a smaltire il calendario delle aziende da convocare ed a garantire il completamento delle convocazioni in tempo utile per il pagamento dei saldi.

La predisposizione degli sportelli dovrà essere effettuata tramite la funzione Gestione Sedi del SW SIGECO, avendo cura di riportare nella descrizione della sede l'URL <https://www.sian.it/portale-sian/chatVivocha.html>, a cui i produttori o i loro delegati dovranno collegarsi alla data e ora stabilita per procedere all'incontro in contraddittorio in modalità da remoto. La configurazione dello sportello virtuale sarà completata inserendo il recapito telefonico, l'indirizzo postale, l'e-mail ed il nominativo del responsabile dello sportello, al quale i produttori potranno telefonare o scrivere per comunicare eventuali problemi legati al giorno di convocazione (per esempio: impossibilità a collegarsi per causa di forza maggiore).

*Nel prosieguo delle presenti specifiche con i termini "presentato(si)" o "non presentato(si)" alla convocazione si intenderanno, rispettivamente, produttore (o suo delegato) "collegato(si)" o "non collegato(si)" all'incontro da remoto. Analogamente, per "presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato alla convocazione" o "mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato alla convocazione" si intenderanno "collegamento del titolare della domanda o del suo incaricato all'incontro da remoto" o "mancato collegamento del titolare della domanda o del suo incaricato all'incontro da remoto".*

Nei limitati casi in cui un produttore non associato ad alcun CAA, o di un produttore associato che non intenda delegare la partecipazione all'incontro da remoto al suo CAA, e lui o il soggetto (altro da CAA) da lui delegato siano sprovvisti di identità digitale SPID, è possibile prevedere un incontro in presenza presso la sede operativa provinciale della struttura incaricata dei controlli, al termine del quale il verbale prodotto sarà sottoscritto con firma "autografa".

## 5.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE

### 5.2.1. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CAA E DEGLI ORGANISMI PAGATORI

I CAA nazionali e gli Organismi Pagatori comunicheranno ad AGEA i nominativi dei responsabili provinciali di ciascun CAA.

Sarà cura poi del responsabile della sede operativa dei controlli e del responsabile provinciale del CAA predisporre un elenco di altri addetti dei CAA autorizzati a trattenere rapporti con le strutture operative dei controlli. Nominativi diversi che si dovessero poi presentare a nome dei CAA non dovranno essere accolti.

Prima dell'invio delle lettere di convocazione è necessario mettersi in contatto con i rappresentanti dei CAA convenzionati, con AGEA e con gli altri Organismi Pagatori, comunicando il calendario delle convocazioni, tenendo conto del rapporto percentuale delle aziende da convocare per CAA.

Una volta concordato il calendario delle convocazioni, **contestualmente all'invio delle lettere di convocazione**, esso dovrà essere fornito a ciascun CAA provinciale. Analogo elenco sarà trasmesso ai CAA nazionali ed agli OPR dall'Organismo di Coordinamento AGEA nei giorni immediatamente successivi all'invio.

### 5.2.2. INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE

Per le aziende da convocare si procederà a notificare al produttore, con apposita lettera di convocazione, la data, l'ora, il codice dello sportello virtuale e l'URL al quale il produttore o il suo delegato dovranno collegarsi per partecipare all'incontro da remoto; la suddetta lettera sarà trasmessa con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno inviata **almeno 10 giorni prima della data di convocazione**.

Nel caso di convocazione tramite PEC, prevista per le aziende che hanno registrato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale disponibile sul SIAN, la lettera di convocazione sarà presente come allegato ad un messaggio trasmesso dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [no.reply@certificata.agea.gov.it](mailto:no.reply@certificata.agea.gov.it) di oggetto "Comunicazione esiti controlli oggettivi superfici 2022 e convocazione incontro in contraddittorio – CUAA AZIENDA", con il seguente contenuto:

*Si trasmette in allegato la lettera di comunicazione degli esiti dei controlli oggettivi 2022 eseguiti sulle superfici della Sua azienda ai sensi dei Reg. UE 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 809/2014, 640/2014 e ss.mm.ii..*

*Lei potrà prendere visione e discutere dei suddetti esiti nel corso di un incontro in contraddittorio da svolgere presso la sede e nella data/ora indicati nella lettera stessa.*

*Per eventuali comunicazioni può rivolgersi ai recapiti altresì riportati nella lettera.*

**NON RISPONDERE ALLA PRESENTE MAIL - SERVIZIO GENERATO IN AUTOMATICO.** Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale). L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione".

Le lettere di convocazione vengono riprodotte in formato pdf attraverso l'apposita funzione software e devono essere stampate scalarmemente all'acquisizione degli esiti dei controlli.

Si evidenzia che, compatibilmente con l'avanzamento dell'attività di riporto a video dei risultati di campo, è necessario rispettare la priorità di convocazione stabilita.

Le lettere di convocazione, di cui un esempio è riportato in allegato 3, sono composte dai seguenti modelli, alcuni dei quali contenenti informazioni di riepilogo ed altri riportanti i dati di dettaglio degli esiti distinti per particelle (domande alfanumeriche) o per appezzamenti/parcella (domande geo-spaziali):

**Mod.L1:** lettera di invito prodotta dal software in cui vengono notificati al produttore la data, l'ora e il luogo virtuale di incontro (codice dello sportello virtuale e URL a cui collegarsi).

Particolare importanza assume la data di incontro indicata nel modello L1; infatti, l'impossibilità a

presentarsi all'incontro (per motivi di forza maggiore) deve essere comunicata da parte del produttore inderogabilmente, via e-mail o mediante telegramma, entro 48 ore dalla data di incontro. Pertanto, si dovrà obbligatoriamente indicare in tale modello, anche il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail a cui eventualmente il produttore deve far pervenire la comunicazione dell'impossibilità a presentarsi all'incontro per motivi di forza maggiore.

**Mod.L2:** modello prodotto dal software, costituito eventualmente da più fogli, contenente le seguenti informazioni/quadri:

- dati di riferimento della domanda,
- i riferimenti catastali delle particelle in anomalia con i relativi codici di anomalia.

Tale modello viene stampato dal SW soltanto in presenza di almeno una particella con anomalia.

**Mod.L2-G:** modello prodotto dal software, costituito eventualmente da più fogli, contenente le seguenti informazioni/quadri:

- dati di riferimento della domanda,
- gli identificativi delle parcelle in anomalia con i relativi codici di anomalia.

Tale modello viene stampato dal SW soltanto in presenza di almeno una parcella con anomalia.

**Mod.L3:** note esplicative dei quadri del modello L2 con le istruzioni relative alla modalità di risoluzione delle anomalie e della documentazione da presentare all'incontro.

**Mod.L3-cond:** note esplicative dei quadri dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione. Tale modello viene stampato dal SW se l'azienda è inserita nel campione condizionalità oppure è inserita nel campione di sola ammissibilità ma presenta almeno una violazione delle Norme BCAA.

**Mod.L4:** modello prodotto dal software in cui sono riepilogate, per ogni singolo gruppo di coltura, le superfici dichiarate ed accertate.

**Mod.L4 - cond:** modello prodotto dal software in cui sono riepilogati, per ciascuna norma BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), i valori della Portata, della Gravità e della Durata delle eventuali violazioni riscontrate. Inoltre, in tale modello viene riepilogato il punteggio totale delle violazioni accertate, la relativa classe di violazione e la % di riduzione applicabile all'ambito di condizionalità BCAA. Tale modello viene stampato dal SW se l'azienda è inserita nel campione condizionalità oppure è inserita nel campione di sola ammissibilità ma presenta almeno una violazione delle Norme BCAA.

**Mod.L4a - green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i dati dichiarativi e determinati con riferimento a tutti gli aspetti previsti per il Greening; superfici determinate a EFA, soglie minime previste per il rispetto dei requisiti relativi all'obbligo EFA ed alla diversificazione delle colture, superfici determinate per le colture diversificanti praticate. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.

**Mod.L4b - green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i risultati degli esiti dei controlli relativi al Greening, con la spiegazione degli algoritmi applicati per calcolarli e le eventuali riduzioni da applicare. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.

**Mod.L5:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la



presenza di eventuali anomalie amministrative.

**Mod.L5-G:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le parcelle dichiarate nelle domande geo-spaziali, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la presenza di eventuali anomalie amministrative e l'indicazione dell'eventuale applicazione della tolleranza tecnica di misurazione.

**Mod.L5-cond:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda il dettaglio dei controlli di condizionalità BCAA svolti (superficie violata per ciascuna norma, parametri per la valutazione della gravità). Tale modello viene stampato dal SW se l'azienda è inserita nel campione condizionalità oppure è inserita nel campione di sola ammissibilità ma presenta almeno una violazione delle Norme BCAA.

**Mod.L5 - green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i dati dichiarativi e determinati delle particelle dichiarate ai fini del Greening, per le quali i controlli hanno determinato una variazione rispetto a quanto dichiarato. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.

**Mod.L6:** Scheda analitica degli usi del suolo riscontrati dai controlli oggettivi, riportante, per tutte le particelle dichiarate in domanda, il dettaglio degli usi del suolo rilevati (raggruppati, all'interno della particella, per codice di uso del suolo) con la relativa superficie misurata nonché la presenza di eventuali violazioni BCAA che interessano totalmente o parzialmente un determinato uso del suolo.

**Mod.L6-G:** Scheda analitica degli appezzamenti rilevati dai controlli oggettivi distinti per codice di uso del suolo rilevato con relativa superficie misurata e segnalazione di eventuali violazioni BCAA che interessano totalmente o parzialmente un determinato appezzamento.

**Mod.C1:** modello di conferimento d'incarico. Infatti, è facoltà del produttore (così come indicato nel modello L1) farsi rappresentare all'incontro da un'altra persona purché la persona sia:

- a conoscenza della realtà aziendale;
- in possesso della documentazione richiesta;
- in possesso del conferimento d'incarico firmato dal titolare della domanda accompagnato da un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda.

Nel caso di convocazione via Raccomandata AR, come mittente sulla ricevuta di ritorno si dovrà indicare l'indirizzo della sede operativa che ha in gestione l'attività di controllo per la provincia di riferimento dell'azienda:

Studio XXXX/Società YYYYYY

Via .... (indirizzo della sede periferica)

cap ..... Comune (Prov.)

Contestualmente all'invio delle lettere, con l'ausilio della stampa del SW "Elenco aziende convocate",



bisognerà stilare un calendario delle convocazioni da tenere costantemente aggiornato contenente le informazioni di base relativi alle aziende convocate.

Contemporaneamente alla notifica al produttore, è necessario informare via e-mail anche i CAA di appartenenza, inviando (man mano che vengono convocati i produttori) il calendario di convocazione delle proprie aziende. L'elenco (calendario di convocazione) distinto per CAA, dovrà contenere le seguenti informazioni: i nominativi delle aziende convocate, n. domanda, giorno e ora di convocazione. Il calendario di convocazione, da produrre scalarmente, deve essere archiviato per eventuali consultazioni.

A seguito dell'invio delle raccomandate è necessario:

- conservare l'**elenco delle raccomandate inviate**, timbrato dall'Ufficio postale;
- spillare la ricevuta di ritorno alla copia della lettera di convocazione, quando questa sarà ritornata indietro.

Dopo i rientri delle ricevute di ritorno sarà necessario:

- compilare **un elenco delle raccomandate o PEC non recapitate**;
- inviare una seconda raccomandata solo se il mancato recapito fosse imputabile ad un errore nell'indirizzo a cui è stata spedita la prima lettera. In tal caso si dovranno consultare i CAA per reperire l'indirizzo corretto
- inviare una prima raccomandata alle aziende per le quali la PEC non risulta essere stata recapitata.

Nel caso di spedizione della lettera di convocazione via raccomandata è necessario, inoltre, attraverso l'uso della funzione del SW "Dati Convocazioni", compilare i seguenti campi:

- tutti i dati relativi alla raccomandata;
- nel campo "esito convocazione" se la raccomandata non è stata recapitata; tale eventualità dovrà essere verificata attraverso il ritorno al mittente della raccomandata non recapitata oppure attraverso l'accesso al sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it), e verificando nella sezione SERVIZI ON LINE – POSTA RACCOMANDATA ON LINE l'esito della spedizione nel servizio di monitoraggio DOVE E QUANDO (<http://www.poste.it/online/dovequando>). In tal caso, a riprova del mancato recapito, dovrà essere stampata ed archiviata nel fascicolo della convocazione anche la schermata video che fornisce tale informazione.

**NB: si ricorda che tutta la documentazione gestita e custodita nelle sedi periferiche (lettere di convocazione, verbali, dichiarazioni personali, ecc.) deve essere trattata nel rispetto della normativa vigente applicabile in materia di protezione dei dati personali.**

### **5.3. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INCONTRO DEI PRODUTTORI E MATERIALI NECESSARI**

Nel corso dell'incontro dovranno essere controllate in contraddittorio:

- le parcelle/particelle dichiarate in regimi di intervento a premio per le quali la superficie dichiarata/accertata risulti discordante;
- gli appezzamenti per i quali è stata riscontrata almeno una violazione delle norme di Condizionalità relative alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA);
- tutte le anomalie correggibili segnalate nella stessa lettera di convocazione.

- Il produttore (o il suo delegato) inoltre può richiedere il sopralluogo in contraddittorio in campo sulle parcelle aziendali con scostamenti sui gruppi di coltura a contributo e sulle parcelle aziendali con particelle con violazione delle norme di Condizionalità relative alle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Si dovranno inoltre programmare, su richiesta del produttore, le eventuali verifiche in campo in contraddittorio sulle parcelle aziendali parzialmente o totalmente negative (comprese quelle caratterizzate dall'anomalia F - Fondo Inaccessibile) o interessate da violazioni BCAA, ad esclusione di quelle il cui esito negativo sia determinato esclusivamente da aree non eleggibili, definibili dalla sola fotointerpretazione, e di quelle già controllate in campo durante la fase massiva, per le quali le foto scattate in campo evidenzino in modo inequivocabile i motivi dello scostamento o della violazione di condizionalità.

#### 5.4. DOCUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI PER L'INCONTRO

I tecnici abilitati agli sportelli virtuali di convocazione, al momento dell'incontro da remoto, avranno a disposizione e potranno rappresentare all'azienda tramite condivisione dello schermo:

- il materiale fotocartografico relativo all'azienda su supporto informatico (gestito mediante software) e cartaceo (Documenti Unici di Campo - DUC);
- il SW per la gestione delle convocazioni che permette la visualizzazione e la modifica dei dati fotocartografici e alfanumerici aziendali e la digitalizzazione delle particelle catastali per l'acquisizione nel GIS dei frazionamenti catastali;
- il calendario delle convocazioni;
- la scheda riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative e degli esiti dei controlli di condizionalità BCAA da utilizzare durante l'incontro (copia della lettera di convocazione);
- le riprese fotografiche effettuate in campo le quali dovranno essere già state acquisite anche in remoto mediante l'utilizzo del Client grafico QGIS.

Tutti i dati delle domande di pagamento estratte a campione sono presenti nelle banche dati del SW di gestione delle convocazioni, ma sono, altresì, consultabili dagli applicativi SIAN.

#### 5.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI IN SEDE DI INCONTRO

In via preliminare saranno svolte le seguenti attività:

- **acquisizione on-line del modello "Tempistica dell'incontro" e "Richiesta accesso ai dati" - modello R1 (allegato 10).**

Nella fase di accettazione dei produttori all'incontro si devono rispettare le priorità di seguito descritte (secondo quanto indicato nell'Avviso ai produttori da apporre nella sede di convocazione):

- convocati del giorno, che rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- sospesi, che rispettano il giorno e la fascia oraria fissata;
- riconvocati per causa di forza maggiore (comunicato con fax o telegramma le motivazioni);
- convocati del giorno, che non rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- convocati dei giorni precedenti (solo se possibile);
- convocati o sospesi dei giorni successivi (solo se possibile).

Nella prima parte del modello R1 (verifica Tempistica incontro) si dovrà:

- riportare la data di convocazione;
- riportare la data di presentazione;
- individuare la classe di appartenenza del produttore presentato/convocato, tenendo presente le priorità precedentemente riportate, e comunicarla al produttore.

Infatti, andrà indicato se l'incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione, in quanto trattasi di:

- convocato del giorno;
- sospeso che rispetta l'appuntamento;
- riconvocato per causa di forza maggiore.

Se l'incontro non avviene nella data prevista nella lettera di convocazione o non avviene affatto o se non è stato rispettato l'appuntamento (senza comunicarne i motivi, così come indicato nella lettera di convocazione), si comunica al titolare o al suo delegato che:

- l'incontro, compatibilmente con gli orari dell'ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;
- l'incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;
- l'incontro non può avvenire affatto in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

La seconda parte del modello R1 (Richiesta di accesso ai dati) deve essere compilata e sottoscritta, solo se avviene l'incontro. Qualora venga fissato un nuovo appuntamento bisogna compilare solo la parte di verifica tempistica dell'incontro e barrare la Richiesta di accesso ai dati che sarà compilata su un altro modulo al momento dell'incontro effettivo.

○

Pur rispettando l'appuntamento non si potrà procedere all'incontro nei casi in cui:

- il titolare o l'incaricato dell'azienda non intendano compilare e firmare il modello di "Richiesta di accesso ai dati";
  - il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e della copia fronte-retro del documento di riconoscimento del titolare dell'azienda.
  - In questi casi i risultati riscontrati dal tecnico nei controlli di campo e acquisiti nel riporto a video saranno gli unici considerati per i pagamenti della domanda di aiuto, mentre per le particelle interessate da "superi" (anomalie P55 e P23) troverà applicazione il principio della "rinuncia automatica" della superficie dichiarata, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.
- **verifica del collegamento in remoto del titolare o del rappresentante dell'azienda tramite:**
- l'esame dei documenti attestanti l'identità della persona intervenuta; nel caso di incaricato al controllo farsi trasmettere il documento di riconoscimento, archivarlo e acquisire tutti i dati richiesti nel software di gestione aziendale;
  - nel caso in cui il titolare dell'azienda fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro dovrà trasmettere al tecnico i seguenti documenti:
    - certificato di morte dell'intestatario della domanda;
    - certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;

- conferimento d'incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento.

Vengono ritenuti validi ai fini dell'incontro i seguenti documenti: carta d'identità, patenti (rilasciate sia da prefettura che motorizzazione civile), passaporti, porto d'armi, e tesserini di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

- **ritiro del conferimento d'incarico** e relativo documento del titolare della domanda, nel caso di incaricato al controllo;
- **memorizzazione** nel software di tutti i dati precedentemente acquisiti.

Si ricorda che il conferimento d'incarico con il relativo documento di riconoscimento del titolare fotocopiato fronte e retro, dovranno essere archiviati, insieme con la copia della lettera di convocazione e i verbali dell'incontro.

## 5.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO

Dopo aver svolto le formalità sopra descritte si potrà procedere all'accertamento in contraddittorio con il produttore svolgendo le seguenti attività:

- verifica della idoneità, validità e congruenza della documentazione, richiesta nella lettera di convocazione;
- riconoscimento sia a video che sui DUC delle parcelle aziendali con scostamento di superficie dichiarata/accertata (eccetto gruppo di colture non a premio):
  - verifica della foto scattata al momento del sopralluogo in campo (se eseguito);
  - verifica delle relative superfici non eleggibili;
- risoluzione anomalie amministrative correggibili previa verifica della documentazione indicata nel modello L3;
- eventuale variazione dei dati dichiarati (errori evidenti);
- individuazione delle parcelle/particelle su cui effettuare l'eventuale sopralluogo in contraddittorio in campo;
- stampa, sottoscrizione con firma digitale, acquisizione del verbale firmato nel SW SIGECO e trasmissione del verbale d'incontro alla controparte aziendale;

## 5.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)

Nel caso in cui il titolare dell'azienda o il suo rappresentante non sia in possesso totalmente o in parte della documentazione richiesta, è possibile rinviare l'incontro (sospensione).

Il rinvio può essere effettuato una sola volta e qualora il produttore non si presentasse nel giorno concordato è necessario confermare nel software lo stato di azienda rinviata (informazione precedentemente memorizzata).

Così come indicato nel verbale stesso, nel caso in cui il produttore non si presenti a tale ulteriore incontro munito dei documenti richiesti, saranno considerate valide le modifiche apportate fino a quel momento e saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel verbale.

Per il rinvio dell'incontro (azienda sospesa) è necessario:

- stampare il verbale con le modifiche fino a quel punto effettuate;
- compilare la parte relativa alla sospensione del verbale indicando il motivo della sospensione e la data del nuovo appuntamento concordato;
- acquisire nel software tutte le informazioni relative alla convocazione (produttore rinviato);
- acquisire sempre nel software (campo note del tecnico):
  - la data di presentazione e quella del nuovo appuntamento (scrivere la seguente frase: “Azienda sospesa: presentatasi il xx/xx/xx e rinviata al yy/yy/yy”);
  - eventualmente specificare i motivi della sospensione se non indicati nel timbro (es. sospensione in attesa di istruzioni). Tale informazione in caso di nuova presentazione non dovrà essere cancellata e, al successivo incontro, dovrà essere ristampata sul nuovo verbale;
- firmare il verbale (con la sola firma digitale del tecnico).

## 5.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI

In generale è necessario prendere in carico **documenti in copia autentica**. Qualora vengano prodotte **autocertificazioni**, queste richiedono anche la consegna di una **copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento** di chi effettua la dichiarazione.

## 5.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori materiali commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare - in linea con le indicazioni dell'AGEA - che i dati delle domande non possono essere oggetto di alcuna variazione fatta eccezione per i casi descritti nel capitolo Modalità di correzione errori evidenti (a patto che le variazioni che impattano sulla consistenza territoriale siano state preventivamente effettuate sul fascicolo aziendale).

## 5.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE PARCELLE AZIENDALI

In questa fase si dovranno verificare con il produttore le misurazioni effettuate sugli appezzamenti dichiarati (poligoni) limitatamente alle parcelle/particelle dichiarate in Gruppi di Coltura con esito discordante. (N.B.: eventuali contestazioni da parte dell'azienda sulla misurazione effettuata su gruppi di coltura in assoluta concordanza non danno luogo in nessun caso all'accertamento in campo).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione dell'assenza totale della coltura dichiarata devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate in campo nel corso dei sopralluoghi di campo.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In questa fase è necessario verificare anche le aree non eleggibili riscontrate limitatamente alle parcelle/particelle dichiarate in Gruppi di Coltura con esito discordante.

Tali superfici identificate anche dalla sola fotointerpretazione come non eleggibili saranno escluse dall'aiuto in maniera permanente.

#### **5.11. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL DECRETO MIPAAF N. 2588/2020 DEL 10 MARZO 2020 – PROROGATO AL 2022)**

In questa fase dovranno essere notificati agli agricoltori gli esiti delle verifiche svolte in campo in applicazione delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di BCAA, devono essere mostrate a video ai produttori le immagini satellitari sulle quali è stata realizzata la fotointerpretazione e le fotografie scattate nel corso dei sopralluoghi di campo che attestano l'avvenuta violazione delle norme.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

Secondo quanto previsto dal DM MiPAAF n. 2588 del 10 marzo 2020, alcune Regioni e province autonome, mediante l'adozione di appositi provvedimenti a carattere Regionale, hanno esercitato la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti agli impegni già individuati nel citato DM.

In conseguenza di ciò nel corso della verifica congiunta degli esiti con il produttore, in caso di accertamento di una violazione, nel caso esistenza una deroga applicabile alle particelle sulle quali sia stata accertata la violazione e previa presentazione, ove necessario, della documentazione richiesta, si procederà mediante le apposite funzioni SW a registrare per ciascuna particella e norma violata l'esistenza della deroga. In conseguenza di ciò non verranno applicate riduzioni ed esclusioni circa la norma oggetto di deroga sulla particella in questione.

Si riporta di seguito un quadro delle deroghe previste a livello nazionale e di quelle specifiche previste per alcune regioni di competenza dell'Organismo pagatore AGEA, quando diverse dalle deroghe previste a livello nazionale.

## DEROGHE PREVISTE A LIVELLO NAZIONALE

Settore	Tema principale	Norme		Deroghe
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	BCAA 1	<b>Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Province Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.  La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi: - particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.; - terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare; - oliveti; - prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588/2020.
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	Non sono previste deroghe agli impegni descritti.
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	<b>Copertura minima del suolo</b> Impegno a) copertura vegetale durante tutto l'anno Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	Impegno a) Sono possibili seguenti deroghe: 1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. a partire dal 15 marzo dell'annata



Settore	Tema principale	Norme		Deroghe
				<p>agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.</p> <p>Impegni a) e b) 6. è ammessa la deroga in presenza di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti. Impegno b) Per le superfici oggetto di domanda di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>
		BCAA 5	<p><b>Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</b> Impegno a) solchi acquai temporanei Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale</p>	<p>- impegno a): le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbiti o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p> <p>- impegno b): sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;</p> <p>- impegno c): - sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; - in presenza di drenaggio sotterraneo; - in caso di trasformazione fondiaria, è</p>



Settore	Tema principale	Norme		Deroghe
				concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
		BCAA 6	<b>Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>	<p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>3. in caso di norme regionali inerenti alla regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.</li> </ol> <p>La deroga di cui al punto 3 non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p> <p>Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.</p>
	<b>Livello minimo di mantenimento dei paesaggi</b>	BCAA 7	<b>Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;</li> <li>2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;</li> <li>3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;</li> <li>4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia,</li> </ol>

Settore	Tema principale	Norme		Deroghe
			<b>riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive</b>	<p>ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);</p> <p>5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.</p> <p>Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.</p>

## SCHEDE REGIONALI - DEROGHE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE DIVERSE DA QUELLE NAZIONALI (AGEA OP)

Regione Friuli-Venezia Giulia	
Norma	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del DM 16 giugno 2008 n° 131, come caratterizzati dalla Regione nella relativa normativa e documenti di recepimento. Ai fini della tipizzazione dei corsi d'acqua, il progetto di Piano regionale di tutela delle acque classifica i fiumi temporanei a seconda del grado di persistenza del deflusso in alveo e distingue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fiumi effimeri, se l'acqua in alveo è presente per meno di 8 mesi, ma stabilmente, a volte solo con tratti e pozze isolate;</li> <li>– fiumi episodici, se l'acqua è presente in alveo solo in seguito ad eventi di precipitazione particolarmente intensi, anche meno di una volta ogni 5 anni.</li> </ul> <p>I corsi d'acqua temporanei sono riportati nell'allegato 2 – Analisi conoscitiva (Figura 7) del Piano regionale di tutela delle acque (<a href="http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambienteterritorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf">http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambienteterritorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA20/FOGLIA22/allegati/2_-_Analisi_conoscitiva.pdf</a>).</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 ss.mm.ii.;</li> <li>b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>c) oliveti;</li> <li>• d) prato permanente (superfici di cui al punto 1, lettera c) del paragrafo "Definizioni" del presente allegato).</li> </ul>
<b>BCAA 4 – Copertura minima del suolo</b>	<p>Per l'impegno di cui al punto a) sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;</li> <li>2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;</li> <li>3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;</li> <li>4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</li> <li>5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.</li> </ol> <p>Per l'impegno di cui ai punti 2 e 3 per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1308/2013:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</li> </ol> <p>Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti, vale a dire dall'ERSA, Servizio fitosanitario, e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica.</li> </ol>

Regione Marche	
Standard	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Marche.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;</li> <li>b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>c) oliveti;</li> <li>d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588/2020.</li> </ul>

Regione Umbria	
Standard	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;</li> <li>b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>c) oliveti;</li> <li>d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 2588/2020.</li> </ul>
<b>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>	<p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>3. ai sensi del regolamento regionale n. 4 del 4 novembre 2013</li> </ol> <p>La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Regione Lazio	
Standard	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;</li> <li>2) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>3) oliveti;</li> <li>4) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.</li> </ol>

Regione Campania	
BCAA	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;</li> <li>b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>c) oliveti;</li> <li>d) prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM n.2588/2020.</li> </ol>
<b>BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante</b>	<p>La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);</li> <li>3. nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall'art.25 della L.R. 26/2012 (la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, è vietata in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre), quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è consentita solo in assenza di vento.</li> </ol> <p>La deroga di cui al punto 3. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).</p>

Regione Puglia	
BCAA	Deroghe
<b>BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b>	<p>La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n.131, come caratterizzati dalla DGR n. 2844 del 20.12.2010.</p> <p>La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e ss.mm.ii.;</li> <li>- terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;</li> <li>- oliveti</li> <li>- prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4, del DM 2588/2020.</li> </ul>
<b>BCAA 4 – Copertura minima del suolo</b>	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;</li> <li>2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;</li> <li>3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;</li> <li>4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</li> <li>5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;</li> <li>6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.</li> </ol> <p>Per gli impegni di cui ai punti a) e b), è ammessa la seguente deroga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.</li> </ol> <p>Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle aree Natura 2000 della Regione Puglia, tenendo conto dell'importanza che le aree ritirate dalla produzione assumono per molte specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, e dei cicli riproduttivi delle stesse, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di detta annata agraria.</p> <p>Con riferimento alla deroga 6, per le aziende ricadenti nelle zone ordinarie, sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.</p>
<b>BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione</b>	<p>In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione.</p> <p>In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.</p>

	<p>In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.</p> <p>In relazione all'impegno previsto alla lettera c):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;</li> <li>· in presenza di drenaggio sotterraneo;</li> <li>· in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.</li> </ul>

Regione Basilicata	
BCAA	Deroghe
<b>BCAA 4 – Copertura minima del suolo</b>	<p>Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;</li> <li>2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;</li> <li>3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;</li> <li>4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;</li> <li>5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;</li> <li>6. a partire dal 1 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.</li> </ol> <p>Per l'impegno di cui al punto a) e b), è ammessa la seguente deroga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.</li> </ol> <p>Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.</p>

## 5.12. VARIAZIONI AI RISULTATI DEI CONTROLLI APPORTATE IN FASE DI CONVOCAZIONE

Tutte le variazioni e le modifiche apportate in sede di convocazione rispetto alla situazione rappresentata nella Scheda riepilogativa dei risultati dei controlli sulle particelle catastali non individuabili sul GIS al momento del telerilevamento, **devono essere sempre avallate dai documenti da allegare al fascicolo aziendale** (estratti di mappa, visure, ecc.) fatta eccezione per le particelle già rappresentate nelle mappe.

Le modifiche sulle superfici e/o codici delle parcelle già accertate (appartenenti sia ad elenchi di fotointerpretazione che di campo) in fase massiva **possono essere effettuate senza supporti documentali** (modifica superficie poligono, cancellazione o inserimento nuovi poligoni/codici, ecc.), **ma è necessario acquisire nella specifica finestra predisposta sul SW per la gestione delle convocazioni, le motivazioni che hanno portato all'effettuazione delle modifiche**  
**Le modifiche apportate saranno poi stampate nel verbale redatto al termine dell'incontro.**

È evidente che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo attenta e scrupolosa valutazione del poligono/codice/elemento di verifica BCAA da aggiornare, in quanto ciascuna variazione determina un cambiamento dell'esito aziendale precedentemente definito dall'attività dei tecnici incaricati dei controlli in campo e dei riporti a video.

La variazione dei codici utilizzi del suolo precedentemente accertati deve essere fatta solo nel caso in cui venga accertato, attraverso la consultazione del DUC, un errore di acquisizione o di errata sovrapposizione foto/mappa nel corso del controllo in campo e riporto a video dei risultati. Tale variazione deve risultare in maniera chiara dal DUC barrando il vecchio dato (lasciandolo visibile) e riportando a fianco il nuovo dato.

Si evidenzia che il codice dell'operatore che effettua una qualsiasi variazione viene memorizzato nella banca dati in maniera da poter sempre conoscere il responsabile dell'operazione.

Le variazioni apportate saranno oggetto di attenta verifica in fase di collaudo delle attività.

Si ricorda che la superficie totale dichiarata in domanda relativa ad ogni regime di intervento non può essere modificata (né aumentata, né diminuita) ad eccezione dei casi riconducibili ai disallineamenti catastali trattati nell'apposito capitolo ed alla risoluzione delle anomalie del PSR che prevedano, per la loro risoluzione, la rinuncia delle superfici nell'intervento in anomalia ed il loro inserimento nell'intervento non a premio

### 5.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell'incontro devono necessariamente essere memorizzate nel software di gestione delle convocazioni.

**Le variazioni di un qualsiasi dato relativo alla consistenza territoriale di un'azienda (chiave catastale di una particella, superficie catastale dichiarata, forma di conduzione ed eventuale caso particolare) potranno essere effettuate, nei casi previsti, solo previa constatazione**



**dell'avvenuta modifica degli stessi sul fascicolo aziendale, tramite la consultazione on-line dello stesso. Un print-screen riportante la modifica registrata sul fascicolo aziendale dovrà essere allegato al verbale di incontro ed archiviato unitamente ad esso.**

Le possibilità del SW sono di seguito indicate (ad ogni codice inserito corrisponde la registrazione di un'informazione riscontrabile sia nella scheda di controllo che nel verbale d'incontro) e devono sempre essere riferite ad una modifica richiesta dal produttore o eseguita d'ufficio, per i soli casi autorizzati e richiesti dalle presenti specifiche.

#### **INSERIMENTO:**

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

L'inserimento riguarda l'aggiunta di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento, da una cancellazione di una superficie della stessa entità di quella inserita. Fanno eccezione, per la Domanda di Pagamento Unica, i soli inserimenti di particelle con superficie utilizzata uguale a zero, nei previsti casi di compensazioni manuali, sconfinamenti di appezzamenti contigui e disallineamenti catastali e per lo Sviluppo Rurale le cancellazioni necessarie per la risoluzione di alcune anomalie, ove previsto ed in seguito all'autorizzazione di AGEA.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle non consenta il raggiungimento della superficie dichiarata originariamente all'utilizzo (es. dichiarata p.lla 5 con richiesta di ha 1,00, frazionata in p.lla 66 di ha 0,95), occorre lasciare anche la particella originaria con la superficie richiesta ridotta (p.lla 5 con richiesta di ha 0,05), e con eventuale presenza di superi effettuare la rinuncia della superficie in eccesso.

#### **CANCELLAZIONE:**

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

La cancellazione riguarda l'eliminazione di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnata, **non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento**, da un inserimento

**RINUNCIA** (con la rinuncia la particella permane considerata nel computo della superficie dichiarata ai fini del calcolo dell'esito):

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

- **R = rinuncia al premio parziale o totale da parte del produttore**

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso:

Tipo di modifica: CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, per problema di superi (anomalie C15\_02, C23\_02, C23\_03, C55\_02, C55\_03, N21\_01, P15\_02, P55\_02, P55\_03,

P71\_01, P72\_01, X47\_01);

- **R = rinuncia automatica d'ufficio**

Tipo di modifica: UFFICIO;

La “rinuncia automatica” d'ufficio deve essere applicata nei seguenti casi:

- sulle particelle con anomalie C15\_02, C23\_02, C23\_03, C55\_02, C55\_03, N21\_01, P15\_02, P55\_02, P55\_03, P71\_01, P72\_01, X47\_01 delle aziende non presentate, o considerate tali (il produttore che non firma la richiesta d'incontro; oppure l'incaricato sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento del titolare della domanda);
  - sulle particelle con anomalie C15\_02, C23\_02, C23\_03, C55\_02, C55\_03, N21\_01, P15\_02, P55\_02, P55\_03, P71\_01, P72\_01, X47\_01 delle aziende presentate, che non hanno consegnato la dichiarazione così come richiesto nella lettera di convocazione e che non intendono usufruire della sospensione del verbale;
  - sulle particelle con anomalie C15\_02, C23\_02, C23\_03, C55\_02, C55\_03, N21\_01, P15\_02, P55\_02, P55\_03, P71\_01, P72\_01, X47\_01 delle aziende con verbale sospeso ed in particolare:
    - per le aziende che in seconda convocazione non presentano la documentazione richiesta;
    - per le aziende che non si presenteranno al successivo incontro (ad esclusione delle particelle precedentemente risolte).

Nel caso vengano effettuate variazioni (aggiunte, cancellazioni, modifiche, rinunce) richieste dal produttore, queste vengono evidenziate nel modello V4 che è parte integrante del verbale e dovrà pertanto essere consegnato in copia al rappresentante aziendale.

### 5.13. ERRORI DI ACQUISIZIONE

Gli eventuali errori di acquisizione dei produttori che hanno presentato domanda in proprio, che riguardano il solo piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) potranno essere corretti d'ufficio (Tipo modifica = UFFICIO) solo coerentemente a quanto registrato nel fascicolo aziendale del produttore stesso; in caso contrario sarà necessario rinviare l'incontro al fine di consentire preventivamente l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Nel caso di errori di acquisizione presenti in campi che non interessano il piano di coltivazione della domanda originale è necessario informare il produttore della necessità di rivolgersi per la correzione alla sede dell'Organismo Pagatore cui la domanda è stata presentata «in proprio».

Inoltre, per le domande presentate dagli altri Organismi Pagatori, eventuali errori nella trasmissione dei dati da parte di tali O.P. verso AGEA potranno essere corretti d'ufficio previa consultazione della copia della domanda presentata ai suddetti O.P.

### 5.14. ANOMALIE DA TRATTARE

Come accennato in precedenza, a valle delle procedure di calcolo implementate sul SIAN, il risultato degli algoritmi applicati sarà restituito, per poter essere rappresentato ai beneficiari sia sul SW SI.GE.CO. che nei modelli della lettera di convocazione e del verbale, nelle seguenti due versioni:

- Al netto delle sole anomalie tecniche
- Al netto delle anomalie tecniche ed amministrative.

Nel corso delle convocazioni verranno prese in considerazione ai fini della determinazione delle domande da convocare solo gli esiti derivanti dall'applicazione delle sole anomalie tecniche, che possono trovare soluzione in fase di incontro. Le anomalie amministrative saranno in ogni caso rappresentate.

La soluzione delle anomalie amministrative, nei casi previsti, che avviene dopo la verbalizzazione degli esiti sul verbale di incontro, avrà impatto sull'esito definitivo calcolato dagli OP competenti, senza prevedere la ristampa del verbale d'incontro, che fotograferà la situazione amministrativa in seguito ai controlli del SIGC risultanti al momento della sua produzione.

Si riporta di seguito la griglia di tutte le possibili anomalie, sia tecniche che amministrative, che potrebbero essere accese dal calcolo dell'esito, con le relative modalità di risoluzione, ove previsto. Alcune sono "bloccanti", cioè azzerano la superficie ammissibile per la particella su cui risultano accese, altre invece sono del tipo "non bloccante"

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
ARA_01	Intervento non compatibile - presenza superfici a fida pascolo	SI	Modifica intervento con intervento non a premio
ARP_01	Presenza variazione particelle rispetto alla domanda di aiuto	NO	Modifica particelle richieste a premio in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
C15_01	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (campione e non)"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
C15_02	Particella in supero" tra più organismi pagatori"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda unica
C15_05	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (solo campione)"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
C20_01	Particella su fondo Inaccessibile (controlli oggettivi)	SI	Correggibile dopo la convocazione (sopralluogo di campo in contraddittorio con accesso al fondo)
C23_01	Particella con superficie complessivamente dichiarata corrispondente alla superficie accertata (condivisione intra/inter aziendale)	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
C23_02	particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata all'interno della stessa domanda (supero interno)	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie dichiarata da effettuarsi in domanda
C23_03	particella con superficie complessivamente dichiarata maggiore della superficie accertata, tra più domande (supero esterno)	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
C23_04	Particella con superficie complessivamente dichiarata minore della superficie accertata	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
C27_01	Superficie agricola dichiarata come mantenuta ma riscontrata come non mantenuta" dai controlli oggettivi"	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
C28_01	Particella riscontrata con coltura non ordinaria	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
C29_01	Particella di domanda sottoposta ai controlli oggettivi con lavorazione non disponibile in lista campione	SI	Lavorazione grafica della particella
C55_01	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (campione e non)"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
C55_02	Particella in supero" tra più Organismi Pagatori (campione e non)"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi in domanda ed eventualmente, previa verifica, anche nel fascicolo di coordinamento
C55_03	Particella in supero" tra più Organismi Pagatori (campione)"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi in domanda unica ed eventualmente, previa verifica, anche nel fascicolo di coordinamento
C55_05	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (solo campione)"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
GR9_01	Presenza superfici con colture non dettagliate ai fini della diversificazione	SI	Dettagliare la coltura in fase di controllo
MAN_01	Mantenimento - soggetto non detentore dell'allevamento	SI	Verifica del criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornitura documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente
MAN_02	Mantenimento - carico uba non rispettato, allevamento nel comune o limitrofo	SI	Verifica del criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornitura documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente
MAN_03	Mantenimento - carico uba non rispettato, allevamento in comune non limitrofo	SI	Verifica del criterio di mantenimento delle particelle a fascicolo ed in caso di errore, fornitura documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente
N20_01	USO DEL SUOLO PARZIALMENTE RISCONTRATO	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (nessun effetto a livello partic)
N21_01	Superfici in supero" di conduzione nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
N22_01	USO DEL SUOLO TOTALMENTE NON RISCONTRATO	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (nessun effetto a livello partic)
N23_01	Superficie non condotta nel periodo di riferimento per l'aiuto richiesto	SI	Ripristino della conduzione nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio della campagna di riferimento
N24_01	particella soppressa alla data di riferimento del procedimento	SI	Aggiornamento del Fascicolo con le nuove particelle a segnalazione al CAA delle particelle interessate
N25_01	Particella soppressa in supero" senza condivisori"	SI	Eliminazione nel fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento) che crea il supero"
N25_02	Particella soppressa in \supero\" con presenza di condivisori"	SI	Eliminazione nel fascicolo aziendale del soggetto o di altri soggetti coinvolti della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento) che crea il supero"

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
N26_01	Superficie non condotta all'11 novembre della campagna di riferimento	SI	Ripristino della conduzione nel fascicolo aziendale alla data del 11 novembre della campagna di riferimento
N26_04	Soggetto cedente deceduto prima della registrazione del titolo di conduzione	NO	Correttiva in fascicolo aziendale
N26_05	Particella bloccata dalla Guardia di Finanza	NO	Nessuna azione correttiva
N27_01	Conduzione della particella registrata nel SIAN successivamente al 10/07/2015	SI	Non correggibile
P09_01	superficie richiesta > superficie ammissibile fascicolo (presente istanza di riesame)	SI	nessuna
P13_01	Appezzamento duplicato nell'atto	SI	Non correggibile (non provoca scostamento) la superficie corrispondente non viene considerata dichiarata
P15_01	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (campione e non)\"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
P15_05	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (solo campione)\"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
P16_01	Appezzamento non rilevato nel catasto informatico	SI	Eliminazione dal fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento/accorpamento) che non esiste più al catasto. \"
P16_02	Appezzamento non rilevato al catasto informatico interessato da frazionamento/accorpamento	SI	Eliminazione dal fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento/accorpamento) che non esiste più al catasto. \"
P16_03	Particella rilevata al catasto come soppressa, senza casi particolari ammessi	SI	Eliminazione dal fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento/accorpamento) che non esiste più al catasto. \"
P16_04	Particella rilevata al catasto come soppressa dichiarata con caso particolare frazionamento – accorpamento	SI	Eliminazione dal fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento/accorpamento) che non esiste più al catasto. \"
P16_05	Particella rilevata al catasto come soppressa con data successiva al 30/11/2004	SI	Eliminazione dal fascicolo aziendale del soggetto della particella \madre\" oggetto di mutazione (frazionamento/accorpamento) che non esiste più al catasto. \"
P17_01	\Supero\" con particella soppressa senza condivisi	SI	Eliminazione della particella madre nel fascicolo aziendale, verificando contemporaneamente se sia stata attivata correttamente la \mutazione catastale\"
P17_02	\Supero\" con particella soppressa con presenza di condivisi	SI	Eliminazione della particella madre nel fascicolo aziendale (proprio o dei condivisi), verificando contemporaneamente se sia stata attivata correttamente la \mutazione catastale\"
P25_06	Particella sospesa	SI	Correttiva presso l'organismo pagatore
P28_5	Particella inferiore ai 200 metri contigua ad un'altra con superficie complessiva superiore ai 200 m	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (nessun effetto a livello partic)
P30_01	Particella senza riscontro grafico	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa ai controllori in convocazione
P30_04	Centroide presente e poligono catastale assente	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa in convocazione

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
P30_05	Particella assente per indisponibilità	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa in convocazione
P55_01	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (campione e non)\"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
P55_02	Particella in \supero\" tra più domande (campione e non)\"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
P55_02	Particella in \supero\" tra più domande campione e non\"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda unica
P55_03	Particella in \supero\" tra più domande campione\"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
P55_05	Particella condivisa tra più domande senza \supero\" (solo campione)\"	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore: viene considerata ammissibile la superficie minore tra la dichiarata e l'accertata
P62_07	Dimensione minima appezzamento non rispettata (200 metri)	SI	Non correggibile (non provoca scostamento)
P62_7	Particella inferiore a 200 m priva di particelle contigue	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (nessun effetto a livello partic)
P68_02	Particella con superficie eleggibile ridotta a seguito refresh	SI	Nessuna a meno che i controlli non rilevino l'aumento della superficie eleggibile
P68_8	Particella con superficie elegibile ridotta a seguito controlli oggettivi	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
P69_01	Particella con presenza di superfici abbandonate	SI	Nessuna a meno che i controlli non rilevino l'esercizio di un'attività agricola sulle superfici
P69_02	Particella con presenza di superfici abbandonate riscontrate a seguito controlli oggettivi	SI	Nessuna a meno che i controlli non rilevino l'esercizio di un'attività agricola sulle superfici
P69_2	Particella con presenza di superfici abbandonate riscontrate a seguito	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
P71_01	Particella in \supero\" di compatibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale\"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
P72_01	Particella in \supero\" di ammissibilità tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale di produttori diversi\"	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
P79_02	Quantità di superficie elegibile minore della superficie condotta del fascicolo richiesta da un produttore	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (Rimodulazione dell'importo unitario)
P82_01	Demarcazione vendemmia verde art. 33 Reg. (UE) 1308/2013	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (Rimodulazione dell'importo unitario)
P83_01	Demarcazione superfici art.52 del Reg. (UE) 1307/2013 (DM 6513 del 18/11/2014)	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (Rimodulazione dell'importo unitario)
P84_01	Demarcazione greening - art. 43 Reg. (UE) 1307/13	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (Rimodulazione dell'importo unitario)
P87_01	superficie non ammissibile - data registrazione contratti assente o non valida	SI	Verificare le date di registrazione delle particelle nel fascicolo ed in caso di errore, inserirla secondo quanto presente nel contratto
P87_02	superficie non giuridicamente disponibile per tutto l'anno di impegno e/o fino alla data di istruttoria/anno di impegno	SI	Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo e, in caso di errore, fornire documentazione a prova dell'errata dichiarazione



Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
			antecedente oppure mettere a non a premio la particella nella domanda
P87_03	superficie non ammissibile - superfici non condotte dall'azienda con titolo valido	SI	Verificare la validità del titolo di conduzione delle particelle previsto nel bando regionale
P87_04	superficie non condotta alla data definita dal bando regionale	SI	Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo e, in caso di errore, fornire documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente oppure mettere a non a premio la particella nella domanda
P87_05	superficie non giuridicamente disponibile per tutto la durata dell'impegno	SI	Verificare le date di conduzione delle particelle a fascicolo e, in caso di errore, fornire documentazione a prova dell'errata dichiarazione antecedente oppure mettere a non a premio la particella nella domanda
P87_06	superficie con rinnovo titolo di conduzione non registrato sul fascicolo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione	SI	nessuna
PIT_03	Esito superfici - superficie non ammissibile - particella non in conversione	SI	verifica esito ITC mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PIT_04	Esito superfici - superficie non ammissibile - particella non in mantenimento	SI	verifica esito ITC mediante UTILIZZO ISTRUTTORIA WEB - CONTROLLI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PLT_01	Superficie non presente nel SIPA	NO	Nessuna azione correttiva
PLT_02	Tara incongruente con quanto presente nel SIPA	NO	Nessuna azione correttiva
PLT_03	Data della delibera fuori dai termini	NO	Nessuna azione correttiva
PP3_01	Superficie con violazione obbligo mantenimento PP da controllo amministrativo	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
PP3_02	Superficie con violazione obbligo mantenimento PP da controllo oggettivo	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
PP4_01	Superficie con violazione obbligo riconversione PP da controllo amministrativo	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
PP4_02	Superficie con violazione obbligo riconversione PP da controllo oggettivo	SI	Nessuna azione correttiva (a meno di errori dei controlli)
PX1_01	Particella non individuabile per indisponibilità documentazione catastale	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa in convocazione
PX1_03	Particella non individuabile per indisponibilità documentazione catastale	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa in convocazione
PX1_04	Particella non individuabile per mancanza di documentazione	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa ai controllori in convocazione
PX2_02	Particella non esistente al gis (dopo lavorazione)	SI	Fornitura della visura catastale e dell'estratto di mappa ai controllori in convocazione
PY_01	Particella con individuazione uso del suolo in corso	SI	Completamento controlli
R36_01	Regime di intervento nell'ambito di una domanda con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile	NO	Nessuna azione correttiva, è un segnalatore (nessun effetto a livello particella-intervento)
SAS_03	Premio alle superfici olivicole - Pendenza media non superiore al 7,5%	NO	Nessuna azione correttiva
SAS_04	Premio specifico alla soia - Superamento limite di ammissibilità (5 ettari)	NO	Nessuna azione correttiva

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
SAS_05	Premio alla barbabietola da zucchero - Contratto alla trasformazione assente	NO	Nessuna azione correttiva
SAS_06	Premio al pomodoro da industria - Contratto alla trasformazione assente	NO	Nessuna azione correttiva
SAS_07	Premio al pomodoro da industria - Impegno alla coltivazione assente	NO	Nessuna azione correttiva
SAS_08	Premio al pomodoro da industria - Mancata dichiarazione contratto in domanda	NO	Nessuna azione correttiva
SAS_09	Assenza attestazione ente competente certificazione olio DOP	NO	Nessuna azione correttiva
SGR_01	Superficie grafica con anomalie di conduzione in corso di verifica	NO	Nessuna azione correttiva
SGR_03	Superficie in supero tra domanda DU alfanumerica e grafica	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie condotta, da effettuarsi sia in fascicolo aziendale che in domanda
US6_01	Intervento/prodotto incongruente o assente	SI	Nessuna azione correttiva
US6_02	Copertura del suolo naturale, incompatibile con colture permanenti	SI	Nessuna a meno che i controlli non rilevino una copertura diversa sulle superfici
US6_04	Varietà della canapa assente	SI	nessuna
US9_04	Mancata disponibilità particella al 15 maggio	SI	Ripristino della conduzione nel fascicolo aziendale alla data del 15 maggio della campagna di riferimento
X14_01	Errata associazione tra codice prodotto dichiarato e raggruppamento colturale/tipologia intervento	SI	Associazione all'intervento di un prodotto compatibile come da predisposizione in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X18_01	Appezamento in "supero" per lo stesso soggetto e stessa tipologia di documento. superfici a premio per intervento maggiori della superficie condotta"	SI	Associazione della superficie eccedente la condotta a intervento non a premio in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X20_01	Il macrouso-prodotto-varietà dichiarati sulla particella è incompatibile con la misura della domanda	SI	Associazione all'intervento di un prodotto compatibile come da predisposizione in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X34_01	Disallineamento tra gli interventi a livello particellare e la tipologia di misura dell'atto amministrativo (adesione alla misura/prosecuzione impegno)	SI	Valorizzazione del dato mancante/errato in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X44_01	Codice misura/azione dichiarato a livello di appezzamento incongruente con il codice misura/azione dichiarato nel quadro degli impegni	NO	Valorizzazione del dato mancante/errato in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X46_01	Particella fuori regione richiesta a premio	SI	Nessuna azione correttiva
X47_01	Particella in "supero" nella stessa domanda. superficie utilizzata per intervento maggiore della superficie condotta (tare escluse) "	SI	Rinuncia parziale o totale alla superficie a premio da effettuarsi sulla domanda
X54_01	intervento incompatibile con la tipologia di svantaggio	SI	Associazione all'intervento di un prodotto compatibile come da predisposizione in seguito all'autorizzazione di correttiva straordinaria da parte di Agea
X54_02	Appezamento/intervento incompatibile con la tipologia di indennità riconosciuta a premio (SIC/ZPS)	SI	Modifica intervento con intervento compatibile con tipologia di Indennità



Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Bloccante SI/NO	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro
X54_03	Intervento incompatibile con le zone SIC/ZPS riconosciute a premio	SI	Modifica intervento con intervento compatibile con le zone SIC/ZPS
X61_01	Interventi incongruenti con la tipologia aziendale dichiarata	SI	Modifica intervento con intervento compatibile con tipologia di azienda
X64_01	Intervento incompatibile con la tipologia di finanziamento della domanda	SI	Modifica intervento con intervento compatibile con tipologia di finanziamento
X66_01	Pendenza media dell'appezzamento non compatibile con gli impegni richiesti	SI	Associazione all'appezzamento di un intervento compatibile con la tipologia di pendenza
X72_01	supero grafico - particella/uso del suolo con superficie totalmente sovrapponibile ad altra richiesta su 2 o più interventi incompatibili	SI	Nessuna
X72_02	supero grafico - particella/uso del suolo con superficie parzialmente sovrapponibile ad altra richiesta su 2 o più interventi incompatibili	SI	Eventuale correttiva web della domanda in caso di presenza di errori palesi

#### Effetti retroattivi derivanti dal riscontro delle anomalie P68\_08 e P69\_02

Ai sensi della circolare AGEA "Aggiornamento "Refresh" del SIPA - GIS utilizzando le nuove immagini del 2018, 2019 e 2020. Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale", le eventuali superfici agricole rilevate dai controlli oggettivi come "non agricole" (caratterizzate dall'anomalia bloccante P68\_08) o come "abbandonate" da almeno 3 anni (caratterizzate dall'anomalia bloccante P69\_02) non possono più essere oggetto di contributo comunitario ed anzi devono essere assoggettate a procedure di recupero con applicazione delle relative sanzioni nei 2 anni precedenti (nel caso delle P69\_02 fino al 2015, primo anno di applicazione della Riforma PAC 2014-2020).

Tali anomalie, non correggibili a meno di errori nell'acquisizione sul GIS dei risultati dei controlli, dovranno essere evidenziate ai produttori in fase di convocazione, per le ricadute sulle domande da loro presentate negli anni precedenti.

#### Modalità di trattamento anomalie C15\_02, C23\_02, C23\_03, C55\_02, C55\_03, N21\_01, P15\_02, P55\_02, P55\_03, P71\_01, P72\_01, X47\_01

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione (purché la raccomandata risulti regolarmente recapitata):
  - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione:
  - che **non trasmette al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia:**
    - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le parcelle interessate dal «supero», con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
  - che **trasmette al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia:**
    - o confermare totalmente la superficie utilizzata;

oppure

- rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

### Conferma della superficie utilizzata (allegato 6)

In presenza di superi il produttore, proprietario delle particelle in supero dichiarate, può confermare la coltivazione totale o parziale della superficie richiesta (su tutti i regimi di aiuto dichiarati comprese le DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI e le DESTINAZIONI NON AGRICOLE) mediante “dichiarazione conduzione particelle in supero” (conferma particelle) da rendere disponibile all’incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. .... nato a ..... il ..... residente in ..... , che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....,

DICHIARA

che i terreni delle particelle catastali sottoindicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della ‘domanda di pagamento unica’, raccolto 2022 (o domanda di Sviluppo Rurale 2022). Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d’incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

						Superficie (ettari, are)	
Prov.	Comune	sez	Foglio	Particella	Sub	Catastale	Superficie utilizzata
		.					

**Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione né sulla scheda riepilogativa dei risultati né sul software, è necessario però indicare nel SW che si è allegata la Dichiarazione di Conferma Supero.**

### Rinuncia totale o parziale della superficie utilizzata (allegato 7)

Il produttore può rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata, su tutti i regimi di aiuti dichiarati compresi i regimi non a premio (030, 031, 077, 98923):

In tal caso egli dovrà consegnare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. .... nato a ..... il ..... residente in ..... , che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....,

DICHIARA

Di voler rinunciare all’aiuto richiesto nella ‘domanda di pagamento unica’, raccolto 2022 (o domanda di

*Sviluppo Rurale 2022) sulle particelle catastali sottoindicate, per la relativa «superficie rinunciata».*

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Codice regime aiuto	Sup. Catastale	Superficie rinunciata

*Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).*

- nel caso di **rinuncia totale**, effettuare la rinuncia nel software secondo la normale procedura (vedi modalità variazione dati);
- nel caso di **rinuncia parziale**, rinunciare alla sola porzione di superficie non confermata (vedi modalità variazione dati).

È possibile accettare **anche rinunce** del titolare presentate dall'incaricato, purché sulla dichiarazione del titolare sia comunque indicata:

- la superficie da rinunciare per ciascuna particella;
- il numero e il tipo del documento di riconoscimento che deve essere uguale al documento allegato alla dichiarazione.

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di convocazione solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;
- oppure
- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condidenti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

## 5.15. ANOMALIE NON CORREGGIBILI

Nel calcolo dell'esito tecnico vengono conteggiate anche le anomalie non correggibili le quali, pur in presenza di una superficie accertata compatibile con la dichiarazione del produttore, riducono o rendono pari a zero la superficie ammissibile per la particella in questione. Eventuali contestazioni rispetto alla presenza di queste anomalie possono essere registrate e verbalizzate nelle Note del presentato utili per l'eventuale presentazione da parte del produttore di un successivo ricorso all'Organismo Pagatore. A tal proposito i tecnici che conducono l'incontro devono sempre far presente al produttore o al suo delegato che la sottoscrizione del verbale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione; la mancata sottoscrizione del verbale pregiudica la possibilità di presentare futuri ricorsi all'Organismo Pagatore.

## 5.16. MODALITA' DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI

## CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA

L'anomalia è correggibile in uno dei due seguenti modi:

- attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo *SOPRALLUOGO IN CAMPO*) attraverso il quale sia possibile dimostrare in maniera incontrovertibile l'assenza della violazione riscontrata in fase di controllo massivo;
- attraverso della documentazione relativa alla sussistenza di condizioni per derogare alla norma in oggetto sulla particella sulla quale è stata riscontrata la violazione (vedi paragrafo *VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAAF N. 2588 DEL 20 MARZO 2020*).

### 5.17. DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI E DELLE PLT

Come descritto nei paragrafi 9.3.6.2.- CONTROLLO DI CAMPO DELLE FORAGGERE NON AVVICENDATE (PRATI PERMANENTI) della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, nel corso del sopralluogo di campo svolto sui pascoli magri, il tecnico avrà dovuto valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di tali terreni verificandovi l'effettivo pascolamento di animali o lo sfalcio del foraggio.

In caso di non riscontro di elementi utili a fornire una risposta certa in merito all'effettivo utilizzo per l'alimentazione animale di tali terreni, pur riconoscendone la possibile attitudine al pascolo, il tecnico li avrà classificati come NON MANTENUTI.

Viceversa, i terreni che in fase di controllo massivo, saranno stati giudicati sicuramente come non pascolabili, quali arenili, boschi di conifere, calanchi privi di vegetazione, saranno stati classificati con il codice 770 (Area Non Coltivabile).

In conseguenza di tale tipo di valutazione entrambe le tipologie di terreni saranno state considerate non ammissibili all'aiuto e pertanto il produttore sarà stato convocato per discutere in contraddittorio tale risultato.

Qualora si riscontri una delle situazioni di inammissibilità all'aiuto sopra descritte il produttore (o il suo delegato) potrà richiedere la sospensione dell'incontro e fissare un appuntamento per un sopralluogo in contraddittorio sui pascoli magri classificati come NON MANTENUTI al fine di verificare su di essi la presenza degli elementi atti a dimostrare in maniera **inequivocabile** l'effettivo pascolamento, previsti nel paragrafo 9.3.6.2.- CONTROLLO DI CAMPO DELLE FORAGGERE NON AVVICENDATE (PRATI PERMANENTI) della parte I delle presenti Specifiche Tecniche. In caso di riscontro positivo si dovrà rimuovere la condizione di mancato mantenimento attribuita in fase di controllo massivo.

Un sopralluogo in campo in contraddittorio potrà essere richiesto dal beneficiario anche nel caso in cui il controllo in campo eseguito su superfici dichiarate come soggetta a PLT, eseguito con le modalità descritte al paragrafo 9.3.6.3. CONTROLLO DI CAMPO DEI PRATI PERMANENTI RIENTRANTI IN PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT), abbia accertato una percentuale di erba inferiore ai requisiti minimi previsti per le PLT o il mancato pascolamento delle stesse.

Per le regioni sottoposte ad aggiornamento Refresh nella campagna precedente quella del controllo potrebbe risultare che alcune delle superfici classificate come pascoli magri con tara nel precedente ciclo siano state fotointerpretate nel nuovo ciclo come Boschi e questa nuova classificazione sia entrata in vigore successivamente alla presentazione delle domande 2022.

I produttori interessati da tale variazione in negativo di eleggibilità sono stati pertanto privati della possibilità di richiedere nelle loro domande tali superfici come nuove PLT, da sottoporre alla specifica preventiva istruttoria a carico delle regioni di appartenenza.

Per evitare ingiuste penalizzazioni alle aziende campione ricadenti in tali fattispecie ed aventi un esito negativo è consentito di richiedere in fase di incontro un sopralluogo in campo in contraddittorio per verificare l'effettivo utilizzo pascolativo di tali potenziali PLT.

Le modalità di controllo da applicare a tali superfici nel corso del sopralluogo sono le stesse previste per le superfici dichiarate con i codici propri delle PLT (paragrafo 9.3.6.3. CONTROLLO DI CAMPO DEI PRATI PERMANENTI RIENTRANTI IN PRATICHE LOCALI TRADIZIONALI (PLT)).

## 5.18. MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI

È bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in domanda relativa ad ogni singolo regime di intervento non può essere modificata.

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti riscontrati dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare che è possibile correggere i dati dichiarati solo nei casi di seguito elencati.

### 5.18.1. ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE

È possibile effettuare la variazione di **un solo dato** dell'identificativo catastale a seconda del tipo di errore riscontrato (le due modalità di risoluzione dell'errore non sono applicabili contemporaneamente in quanto verrebbe variato più di un dato):

- a) **Errata dichiarazione del numero di particella:** qualora sia stato dichiarato erroneamente il solo numero di particella è possibile effettuare la correzione variando **solo il numero di particella**, lasciando invariati tutti gli altri dati (provincia, comune, sezione, foglio, superficie utilizzata, superficie catastale dichiarata). Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup.Utilizz.	Sup. Catast.dich.
I caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto	Giusto
II caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- **constatare, tramite consultazione on-line del fascicolo aziendale, l'avvenuta correzione del numero di particella sulla consistenza territoriale del fascicolo stesso**
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che I23);
- effettuare la fotointerpretazione a video.

- b) **Errata dichiarazione di uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione,**

**foglio, superficie catastale dichiarata.** È possibile effettuare la correzione di uno solo dei suddetti dati:

Inoltre, per le aree non satellite, deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni

- la particella sia stata accertata in campo;
- la particella, per effetto della contiguità con un'altra particella dichiarata, ricada in un appezzamento agricolo accertato in campo. In tal caso si dovrà verificare che l'appezzamento sulla foto dello stesso anno del controllo presenti in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici anche nella porzione ricadente nella nuova particella inserita.

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- **constatare, tramite consultazione on-line del fascicolo aziendale, l'avvenuta correzione del dato che si intende variare sulla consistenza territoriale del fascicolo stesso**
- 
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che I23);
- effettuare la misurazione a video.

- c) **Variazione codice prodotto/codice varietà per risoluzione anomalie X14 Sviluppo Rurale: una volta verificato sull'applicativo SIAN (Consultazione Parametri Regionali PSR) l'assenza del prodotto dichiarato nell'intervento, si procede alla sua cancellazione ed all'inserimento di un prodotto compatibile con gli usi del suolo rilevati.**

## 5.19. APPEZZAMENTI "SCONFINANTI" IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE

Qualora, in un regime di intervento dichiarato dal produttore in una domanda Domanda Unica di Pagamento, venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata, è possibile inserire, con superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- La particella omessa sia stata dichiarata dal produttore in domanda in almeno un altro regime di intervento;
- non venga effettuata alcuna variazione dell'identificativo catastale (provincia, comune, sezione, foglio, sub, superficie catastale dichiarata);
- la particella ricada in una zona coperta da un'immagine aerea o satellitare dell'anno corrente (fotointerpretazione eseguibile);
- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo nel caso di aree non satellite (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
- l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle (sulla ortofoto, purché dello stesso anno del controllo, deve risultare in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici);
- la particella omessa non deve risultare già dichiarata da un altro produttore;

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe).

Tale procedura di compensazione manuale non è applicabile alle domande di Sviluppo Rurale.

## 5.20. FRAZIONAMENTI RECENTI

Qualora una particella dichiarata in domanda risulti catastalmente soppressa sarà procedere alla sua cancellazione ed alla sua sostituzione con le particelle originate dal suo frazionamento, ripartendo la superficie dichiarata per ciascun intervento nella particella madre tra le particelle figlie.

Prima di procedere all'acquisizione di un frazionamento è necessario verificare che l'aggiornamento della consistenza territoriale sia stata preventivamente apportata sulla consistenza territoriale del fascicolo aziendale con riferimento alla data di presentazione della domanda. Tale circostanza dovrà essere verificata accedendo on-line alla consultazione del fascicolo aziendale dal portale SIAN.

## 5.21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora in sede di convocazione il produttore, a giustificazione dell'esito negativo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/2014, il tecnico si dovrà limitare a verbalizzare le dichiarazioni del produttore e allegare la documentazione eventualmente.

Le cause contemplate dal regolamento suddetto sono le seguenti:

- il decesso del titolare;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che la documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore deve essere stata notificata all'OP di competenza entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Per queste casistiche sarà AGEA o l'Organismo Pagatore competente in sede centrale a provvedere alla determinazione delle penalità sull'esito.

## 5.22. TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE

### 5.22.1. DOMANDE DI MODIFICA

Qualora il produttore abbia presentato domanda di modifica ai sensi degli art. 15, 22, 72 o 74 il software di gestione aziendale consente la lavorazione della domanda che risulta valida al momento della emissione della banca dati.

In caso di dubbi il tecnico potrà verificare lo stato di validità della domanda attraverso la consultazione del portale SIAN, (Sezione dell'Area riservata: Domanda Unica – Consultazione Procedimento Amministrativo – OC → Domanda Unica → Estremi domanda). Qualora ci fossero incongruenze tra lo stato della domanda visibile sul portale SIAN e quello risultante nel SW di gestione delle convocazioni bisognerà effettuare una segnalazione del caso specifico per e-mail alla casella di help desk del RTI



aggiudicatario del lotto 3 della Gara SIAN (helpdesk@l3-sian.it).

### 5.22.2. DOMANDE MULTIPLE

Sono considerate “multiple” tutte quelle domande iniziali che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA; tale situazione blocca il pagamento di entrambe le domande.

Pertanto, in tal caso, il produttore dovrà effettuare una rinuncia presso l’Organismo Pagatore competente ad una delle due domande.

Talvolta la presenza di domande multiple può anche essere dovuta alla non corretta compilazione dei riferimenti della domanda iniziale nei casi di domanda di presentazione di una domanda di modifica; tale circostanza impedisce il corretto aggancio tra la domanda di modifica e la relativa domanda iniziale che quindi non viene invalidata. In tali casi si dovranno segnalare i casi specifici per e-mail alla casella di help desk del RTI aggiudicatario del lotto 3 della Gara SIAN (helpdesk@l3-sian.it).

### 5.23. CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE

Nello svolgimento dell’incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali la superficie è comunque da considerarsi a tutti gli effetti come controllata:

- a) nel caso in cui non si presenti il titolare dell’azienda o un suo rappresentante;
- b) nel caso in cui non si presenti il titolare dell’azienda o un suo rappresentante dopo l’eventuale sospensione;
- c) nel caso in cui all’incontro si presenti un rappresentante dell’azienda senza dimostrare la propria identità o senza il conferimento d’incarico e documento del titolare dell’azienda non valido. Per documenti non validi si intendono documenti scaduti e documenti diversi da passaporti, patenti e carta d’identità, o altri tipi di documenti dove non sia esplicitamente indicata la seguente dizione: *la presente tessera ha valore a tutti gli effetti come documento di identificazione personale*;
- d) nel caso in cui il rappresentante dell’azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di incontro;
- e) nel caso in cui l’azienda non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale.

Nei casi di cui sopra verranno verbalizzati i motivi per i quali non è stato possibile eseguire il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione da parte del produttore (stampa e firma del verbale da parte del tecnico, compilando tutti i campi del verbale e del software relativi alla convocazione).

N.B. Relativamente al punto a), prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare la correttezza dell’indirizzo chiedendone conferma al CAA (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato);
- nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l’indirizzo di spedizione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l’indirizzo risultasse errato in seguito alle stesse verifiche svolte per il precedente punto);
- se il produttore ha dato mandato al CAA, ogni 15 giorni:
  - inviare ai CAA periferici e agli OPR un fax con il numero di produttori non presentati;
  - inviare ai CAA periferici e agli OPR unitamente al fax la stampa dei nominativi dei produttori non presentati divisi per CAA provinciali di appartenenza (archiviare le ricevute dei fax e gli



elenchi).

Nel caso in cui il produttore o il suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore egli dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante PEC, lettera raccomandata o email) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà a comunicare all'azienda la nuova data di incontro. È pertanto assolutamente indispensabile indicare, sulla lettera di convocazione, anche i recapiti (indirizzo completo, telefono e e-mail) a cui il produttore può far pervenire tale tipo di comunicazione.

**La mancata presentazione all'incontro, non giustificata secondo le modalità sopra descritte, comporta l'impossibilità di effettuare una successiva convocazione.**

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- accertare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento o sia concluso il periodo di giacenza c/o le Poste della raccomandata non ritirata, e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) e firmare digitalmente il verbale stesso con la sola firma del tecnico;
- accertare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati. Il mancato rientro dell'avviso di ricevimento comporta il trattamento dell'azienda come azienda con raccomandata non recapitata. Qualora tale avviso (A.R.) rientrasse successivamente alla consegna definitiva dei risultati, si dovrà variare lo stato di convocazione in 'produttore non presentato'.

## 5.24. CONTESTAZIONE DELL'ESITO

Laddove il produttore indicasse nelle note a verbale una generica contestazione dell'esito scaturito dal controllo (ad esempio: "il sottoscritto contesta l'esito del controllo e si riserva di presentare ricorso"), il tecnico AGEA dovrà sempre e comunque ribadire nelle note del tecnico il motivo del mancato sopralluogo in campo; ad esempio:

"il produttore invitato ad effettuare il sopralluogo in campo, si rifiuta di effettuarlo in quanto ...";

"il produttore non risulta avere un esito fuori tolleranza nell'utilizzo..., pertanto, secondo le istruzioni AGEA, non ha facoltà per richiedere il sopralluogo in campo";

... ecc.

Nel caso in cui il produttore esprima la volontà di effettuare la sola convocazione in sede, senza l'intenzione di procedere ad un successivo sopralluogo in campo, dovrà indicarlo nel modello V3, prodotto dal Software in fase di stampa del verbale.

## 5.25. SOPRALLUOGO IN CAMPO

Il tecnico sarà tenuto ad informare il produttore della facoltà che lo stesso può esercitare, di effettuare il sopralluogo in campo per quei casi in cui il produttore contestasse l'esito del controllo, avendo un utilizzo a contributo in tolleranza o fuori tolleranza, e dove la negatività della dichiarazione non fosse

contestabile dalla sola fotointerpretazione di foto dello stesso anno del controllo (aree non eleggibili o verifica di effettivo pascolamento di pascoli magri e boschi) oppure per l'accertamento di una violazione delle norme di Condizionalità – ambito Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Particolare attenzione andrà prestata alla compilazione del modulo di richiesta di sopralluogo (V3), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine della convocazione. Tale modulo dovrà sempre essere compilato e firmato dal rappresentante aziendale.

Il sopralluogo in campo può essere richiesto dal produttore qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- particelle/parcelle con scostamento, tra superficie accertata e superficie dichiarata dichiarate in interventi a premio (diversi da 030, 031, 077 (DPU), 98923 (PSR) e 030 (PSR Forestazione) che appartengono a gruppi di coltura con esito in tolleranza o fuori tolleranza; sono comprese anche le superfici contestate per eleggibilità e i pascoli magri/boschi non pascolati, per superfici non mantenute o non ordinarie;
- particelle/parcelle con anomalia "F" – fondo inaccessibile o particella riservata, per le quali non è stato possibile effettuare il controllo in loco per impedimento diretto o indiretto (recinzioni, aeroporti, ecc.);
- appezzamenti con violazioni delle norme di Condizionalità - BCAA.

Il tecnico prima di effettuare il sopralluogo in campo in contraddittorio dovrà:

- nella sede di convocazione:
  - individuare con il produttore/delegato le particelle da verificare;
  - contrassegnare le particelle per le quali è stata richiesta la verifica in campo, al fine di permettere la stampa corretta del modello S1 e del DUC relativo alla particella:  
Modello S1: verbale di sopralluogo per l'accertamento in campo in contraddittorio, da compilare e sottoscrivere in campo (vedi allegati). Su tale verbale vengono stampate le particelle oggetto di verifica in campo.
  - concordare con il produttore o il suo delegato l'ora, il luogo, il giorno del sopralluogo, informazioni che dovranno essere riportate nella "maschera dati convocazione" del software e pertanto stampate nel verbale (Mod.V1).
- in sede di sopralluogo:
  - procedere, prima dell'ispezione delle singole particelle oggetto di richiesta di sopralluogo, all'identificazione del produttore e/o incaricato.

Il sopralluogo in campo potrà essere effettuato solo se indicato nel modello di richiesta di sopralluogo (Mod. V3) facente parte del verbale.

#### 5.25.1. FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO

**Il sopralluogo in campo non potrà essere effettuato dallo stesso tecnico che ha svolto il controllo in campo.**

Al sopralluogo richiesto inoltre deve essere presente **obbligatoriamente** il produttore che risulti essere il titolare della domanda di aiuto o la persona (delegato) che si è presentata alla convocazione e che

abbia richiesto detto sopralluogo. È evidente che al sopralluogo non può essere presente un delegato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda. Nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio, lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata su particelle per le quali non era stato chiesto il sopralluogo in campo.

#### **5.25.2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO**

Prima di procedere al sopralluogo, si dovrà procedere all'identificazione del titolare o suo incaricato (tali informazioni dovranno essere riportate sul Modello S1).

Nel caso in cui non si presenti nel luogo concordato nessun rappresentante aziendale, oppure si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il sopralluogo non può avvenire (il modello Mod.S1 dovrà essere compilato in tutte le sue parti).

Nel caso in cui si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il tecnico informa che l'incontro non può avvenire.

#### **5.25.3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO**

Il tecnico abilitato porterà in campo il seguente materiale:

- DUC con ortofoto/immagine satellitare di sfondo riportante l'elenco degli usi del suolo riscontrati nelle precedenti fasi di controllo (fotointerpretazione e, se del caso, campo);
- rotella metrica;
- strumentazione GPS
- pennarello di colore marrone (in modo che sia perfettamente distinguibile dalle informazioni precedenti);
- verbale di campo (mod. S1) in duplice copia;
- materiale necessario per eseguire eventuali nuove riprese fotografiche (secondo le modalità indicate nell'apposito capitolo).

Per tutte le particelle oggetto di sopralluogo in campo è obbligatorio effettuare le riprese fotografiche con cartello indicante anche la sigla SC (sopralluogo in campo) e la data del rilievo, per distinguerle dalle riprese fotografiche effettuate durante il controllo estivo.

#### **5.25.4. ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO**

Alla conclusione del sopralluogo in contraddittorio il modello S1 in doppia copia dovrà essere firmato, datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal produttore/delegato.

Una copia deve essere consegnata al produttore/delegato e l'altra archiviata nel fascicolo aziendale.

Il tecnico, successivamente, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie nel software, in particolare:

- compilare la maschera dati verbale "sopralluogo" indicando la data del sopralluogo e l'esito del sopralluogo (sopralluogo effettuato o non effettuato);
- aggiornare il codice rilevatore;
- memorizzare nel software secondo la normale procedura le nuove riprese fotografiche,

contrassegnando la finestra sopralluogo di campo.

Nel corso del sopralluogo possono verificarsi i seguenti casi per ognuno dei quali sono descritte più avanti le relative azioni da intraprendere:

- a. si conferma quanto precedentemente accertato;
- b. si accerta la presenza/ammissibilità della coltura dichiarata;
- c. si riscontra un terreno arato o seminato di recente e non è possibile risalire alla coltura precedente;
- d. il produttore o l'incaricato non si presentano o si rifiutano di sottoscrivere il suddetto modello;
- e. fondo inaccessibile nel primo controllo;
- f. si confermano le Violazioni delle norme di condizionalità BCAA:

a. Si conferma quanto precedentemente accertato:

In tale caso è necessario:

- **sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo del fotogramma;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
  - nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero progressivo del rullino e numero scatti) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito.

b. Presenza/ammissibilità della coltura dichiarata:

Nel caso in cui si accerti la presenza/ammissibilità della coltura dichiarata o qualora si riesca a risalire dai residui culturali è necessario:

- **Sul DUC** mediante pennarello di colore marrone:
  - cancellare con una linea tratteggiata le delimitazioni della particella errata e le precedenti descrizioni;
  - riscrivere sulla particella la descrizione PER ESTESO di tutte le colture rilevate;
  - delimitare gli appezzamenti rilevati, ove visibili ed in presenza di foto dell'anno corrente, sulla finestra grafica del DUC, oppure delimitarli con lo strumento GPS (secondo i criteri descritti nei paragrafi 9.1 e 9.2 della prima parte delle Specifiche Tecniche)
  - memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dello scatto;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
  - nel campo "note" descrivere quanto riscontrato e motivare le cause della modifica dell'esito rispetto a quello del primo controllo, a maggior ragione quando si tratta di un controllo in campo, confrontandosi con il tecnico del primo controllo, ove diverso. Qualora lo spazio riservato al campo NOTE non sia sufficiente ad accogliere le annotazioni, potrà essere utilizzato lo spazio libero presente nella parte in basso del modello).
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

Nel SW SIGECO le motivazioni delle variazioni dovranno essere acquisite tramite l'apposita funzione riservata alle variazioni in fase di convocazione, che consentirà di selezionare la motivazione tra una serie di opzioni predefinite o, in alternativa, di acquisire in forma libera la nota apposta dal tecnico sul modello S1.

In ogni caso il modello S1 dovrà essere scansionato ed acquisito a sistema con l'apposita funzione di upload, unitamente ai modelli V1 e V3 (si veda paragrafo 4.28.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI).

c. Terreno arato o seminato di recente dove non sia possibile risalire alla coltura precedentemente accertata:

Qualora si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia assolutamente possibile risalire alla coltura precedentemente accertata è necessario:

- **Sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dell'identificativo della foto scattata;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
  - nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito e né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato.

d. Il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il verbale:

Qualora il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello si farà riferimento, ai fini della liquidazione dell'aiuto, alle sole risultanze tecniche presenti nel verbale d'incontro, e inoltre, in caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale, non possono essere presi in considerazione motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di sopralluogo in campo.

e. Fondo inaccessibile nel primo controllo:

Per i sopralluoghi dovuti a particelle non controllate precedentemente, in quanto il fondo risultava inaccessibile, si dovrà effettuare la verifica di campo, secondo le specifiche previste per la metodologia di campo, con metodologia RFV o OTS a seconda della situazione, secondo i criteri descritti nei paragrafi 9.1 e 9.2 della prima parte delle Specifiche Tecniche.

In caso di terreno arato, bisognerà cercare di risalire alla coltura precedentemente seminata ed in caso positivo dell'accertamento si dovrà utilizzare il codice rilevato opportuno. Qualora neanche attraverso la ricerca dei residui della coltura precedente è possibile confermare la presenza della coltura dichiarata si dovrà utilizzare il codice 100= INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO.

Qualora il controllo risulti positivo, si dovrà:

- **Sul DUC** memorizzare la nuova coltura riscontrata, aggiungendo la sigla "SC" (sopralluogo campo) accanto alla descrizione o sigla riportata;
- **nel modello S1:**

- indicare nella colonna “presenza utilizzo dichiarato” S1;
- nel campo “note” descrivere quanto riscontrato.

In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

**f. Violazione delle norme di condizionalità BCAA:**

In caso di verifica di particelle precedentemente indicate con presenza violazione delle norme di condizionalità BCAA, si dovrà evidenziare sul campo al produttore/delegato il fenomeno che ha determinato la segnalazione della violazione.

Qualora il terreno risulti arato e non sia assolutamente possibile evidenziare il fenomeno precedentemente accertato, è necessario:

- **Sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla “SC” (sopralluogo campo) vicino al numero identificativo della foto scattata
- **nel modello S1:**
  - nel campo “note” descrivere quanto riscontrato
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla “SC” (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato, purché l'accertamento della violazione precedente sia stata suffragata dalla foto di campo scattata all'epoca del primo controllo o, solo nel caso di metodologia Satellite, sia ben visibile sulla immagine satellitare VHR utilizzando per il controllo in fotointerpretazione.

In tutti i casi in cui il risultato del primo controllo in campo viene modificato dal sopralluogo in contraddittorio (ad eccezione del caso di fondi inaccessibili) il verbale di sopralluogo S1 dovrà essere controfirmato anche dal responsabile della sede periferica dei controlli.

## **5.26. COMPILAZIONE “CAMPI” SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO**

Prima di procedere alla stampa automatica del verbale è necessario compilare, nel software, i campi dei dati convocazione e dei dati verbale indicando i seguenti dati:

**estremi della richiesta di incontro:**

- n. della raccomandata
- data invio raccomandata
- data ricezione raccomandata (solo per i produttori non presentati)

**dati convocazione:**

- esito convocazione
  - produttore presentatosi con firma
  - non presentatosi
  - produttore rinviato
  - produttore presentatosi senza firma

- raccomandata non recapitata

**identità del rappresentante aziendale presentatosi:**

- titolarità del rappresentante
- identità del rappresentante
- data e comune di nascita
- indirizzo e comune di residenza
- tipo documento identità
- n. documento identità

**documentazione acquisita nel corso dell'incontro modello V3:**

- nella compilazione del modello il produttore deve indicare la facoltà che intende esercitare:
  - contraddittorio in sede
  - contraddittorio in sede e, se ne possiede i requisiti, successivo sopralluogo in campo con indicazione del luogo della data e ora prevista
- documentazione catastale (frazionamenti, ecc.)
- autocertificazione particelle in supero
- note del tecnico incaricato al controllo: se il produttore lo richiede si deve indicare la data del sopralluogo in campo; per nessun motivo invece il tecnico dovrà inserire nelle note giudizi su particelle non dichiarate
- note del rappresentante aziendale: il produttore, purché firmi il verbale, ha diritto di effettuare qualsiasi tipo di dichiarazione
- luogo di compilazione del verbale

## **5.27. STAMPA DEL VERBALE**

Dopo aver inserito i dati si procederà alla stampa automatica mediante il software.

Sono parte integrante del verbale (allegato 4) i seguenti moduli:

- **Mod.V1:** verbale di incontro con il riepilogo dei risultati di ammissibilità;
- **Modello V1-cond:** Modello riepilogativo degli esiti di condizionalità; tale modello viene stampato dal SW se l'azienda è inserita nel campione condizionalità oppure è inserita nel campione di sola ammissibilità ma presenta almeno una violazione delle Norme BCAA.
- **ModV1a-green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i dati dichiarativi e determinati con riferimento a tutti gli aspetti previsti per il Greening; superfici determinate a EFA, soglie minime previste per il rispetto dei requisiti relativi all'obbligo EFA ed alla diversificazione delle colture, superfici determinate per le colture diversificanti praticate. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.
- **Mod.V1b-green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i risultati degli esiti dei controlli relativi al Greening, con la spiegazione degli algoritmi applicati per calcolarli e le eventuali riduzioni da applicare. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.



- **Mod.V2:** anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda;
- **Mod.V3:** modello di richiesta di sopralluogo in cui è espressa la volontà del produttore di procedere alla sola convocazione in contraddittorio in sede o esercitata la facoltà a procedere anche ad un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, scheda della documentazione acquisita, note del tecnico incaricato al controllo e del rappresentante aziendale;
- **Mod.V4:** elenco particelle controllate, con indicata la superficie misurata:
  - per le particelle, dove non sono state risolte le anomalie (I-R), nella colonna superficie assegnata, non è presente nessuna superficie (0.00):
  - per le particelle Q-R, nella colonna superficie assegnata la superficie presente deriva dal calcolo dell'algoritmo relativo ai terreni seminativi non identificabili.
  - per le particelle con codice M (anomalia risolta) nella colonna superficie assegnata è presente la superficie minore tra quella dichiarata e quella validata al catasto.Nel modello V4 sono indicate inoltre le variazioni apportate (inserimenti, cancellazioni, modifiche, rinunce effettuate d'ufficio o dal produttore), la segnalazione delle anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda.
- **Mod.V4-G:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le parcelle dichiarate nelle domande geo-spaziali, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la presenza di eventuali anomalie amministrative e l'indicazione dell'eventuale applicazione della tolleranza tecnica di misurazione
- **Modello V4-cond:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli di condizionalità; tale modello viene stampato dal SW se l'azienda è inserita nel campione condizionalità oppure è inserita nel campione di sola ammissibilità ma presenta almeno una violazione delle Norme BCAA.
- **Mod.V4 - green:** modello prodotto dal software in cui sono riportati i dati dichiarativi e determinati delle particelle dichiarate ai fini del Greening, per le quali i controlli hanno determinato una variazione rispetto a quanto dichiarato. Il modello è prodotto solo per le aziende soggette agli obblighi Greening.
- **Mod.V5:** elenco degli utilizzi riscontrati per singola particella dichiarata. Le colture accertate sono espresse con codici colturali corrispondenti ai codici colturali utilizzati per i controlli. La descrizione delle colture avverrà attraverso una legenda di decodifica.
- **Mod. V5-G:** Scheda analitica degli appezzamenti rilevati dai controlli oggettivi distinti per codice di uso del suolo rilevato con relativa superficie misurata e segnalazione di eventuali violazioni BCAA che interessano totalmente o parzialmente un determinato appezzamento.

## 5.28. FIRMA DIGITALE DEL VERBALE

- Il verbale prodotto dovrà essere firmato digitalmente dal titolare dell'azienda (o dal suo delegato) e dal tecnico AGEA, nelle modalità descritto nell'allegato 5 alle presenti specifiche tecniche.

Si ricorda che **la mancata sottoscrizione** del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non possono essere presi in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in



sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo.

Inoltre, dovrà essere memorizzata l'informazione nel software, maschera convocazioni "produttore presentatosi senza firma".

Risulta fondamentale consegnare il verbale, poiché la consegna costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

Se il produttore firma il verbale, eventuali osservazioni al verbale potranno essere riportate dal produttore compilando la scheda "Dichiarazioni del rappresentante aziendale" - Mod.V3 (vedi allegati) da allegare al verbale stesso.

Naturalmente la firma del tecnico in tale parte del verbale va intesa non come accettazione delle dichiarazioni del produttore, ma solo come "presa visione" delle dichiarazioni (infatti ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà comunque conto dei dati indicati nella prima pagina del verbale).

## **5.29. ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO**

### **5.29.1. TRASMISSIONE ALL'AZIENDA DELLA COPIA DEL VERBALE**

Dopo aver firmato digitalmente il verbale si procederà all'acquisizione dello stesso nel SW SIGECO con l'apposita funzione di "upload", al suo successivo download con il nome correttamente impostato da SIGECO (VF\_CUAA\_codice\_settore\_codice\_a\_barre) ed alla trasmissione al titolare dell'azienda o al suo rappresentante delegato/incaricato

### **Caso Particolare**

Qualora dopo aver già rilasciato un verbale ad un produttore, si verifichi la necessità di diminuire la superficie accertata (riduzione poligoni) di una particella e già verbalizzata nel corso dell'incontro con altri produttori, sarà necessario riconvocare tutti i produttori interessati da tale variazione, al fine di rilasciare un nuovo verbale. Il vecchio verbale sarà comunque archiviato nel fascicolo aziendale con la scritta "sostituito dal verbale del .....". Nel nuovo verbale, nelle note del tecnico, sarà riportata la scritta: "il presente verbale sostituisce il verbale del .....".

### **5.29.2. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI**

È necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi liquidabili (es.: applicazioni di sanzioni per rinunce effettuate, comparsa di superi, ecc.) in quanto l'Organismo Pagatore competente si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare, per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata, in sede di compilazione del verbale, per il calcolo dell'esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale dall'Organismo Pagatore competente, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Inoltre dovrà essere specificato al produttore che l'esito relativo al gruppo di coltura 600 legato all'attribuzione dei titoli potrà essere calcolato soltanto sul sistema centrale sulla base dei Titoli definitivi assegnati; infine si dovrà chiarire che anche l'esito complessivo aziendale potrà essere calcolato, per lo stesso motivo, soltanto sul sistema centrale e pertanto, anche in presenza di gruppi di coltura con esito diverso da fuori

tolleranza tali gruppi di coltura potrebbero non essere liquidati qualora l'esito complessivo aziendale risultasse fuori tolleranza.

**Bisognerà anche avvertire i produttori che le variazioni apportate al piano di utilizzo aziendale che presuppongono la modifica o l'inserimento di nuove particelle dovranno essere completate dallo stesso produttore provvedendo ad inserire nel fascicolo del produttore detenuto dal CAA la relativa documentazione necessaria.**

### 5.29.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

I modelli V1 e V3 dei verbali firmati digitalmente dovranno essere stampati per la successiva archiviazione in forma cartacea, unitamente alla documentazione trasmessa dall'azienda nel corso dell'incontro in remoto e citata nel modello V3 del verbale; a tale documentazione dovranno essere aggiunti il modello S1 compilato e firmato, nel caso di richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio, e la ricevuta della PEC o della ricevuta di ritorno della raccomandata del caso di aziende non presentatesi alla convocazione.


Qualora l'incontro sia stato svolto in modalità tradizionale ed il verbale firmato in forma autografa, l'intera copia del verbale firmato in carico alla struttura operativa dovrà essere oggetto di archiviazione cartacea, sempre unitamente alla documentazione accessoria consegnata dall'azienda durante l'incontro "in presenza" e citata nel modello V3 del verbale.

I modelli V1 e V3 di ciascuna domanda verbalizzata e sottoscritta in forma autografa, riportanti le firme del tecnico che ha condotto la convocazione e del produttore o del suo rappresentante, dovranno essere scansionati ed acquisiti nel SW di convocazione con le apposite funzioni previste, agganciandoli al numero di domanda corrispondente. Nel caso in cui un'azienda abbia richiesto un sopralluogo in contraddittorio su un appezzamento, anche il modello S1, riportante le motivazioni del cambio di esito, dovrà essere scansionato ed acquisito, unitamente ai modelli V1 e V3.

Dopo l'incontro con i produttori dovrà essere prodotta per tutte le aziende non convocate la "scheda riepilogativa dei risultati". Tale scheda riporterà tutti i codici degli addetti ai controlli di campo, alle misurazioni e all'incontro che hanno concorso a determinare l'esito aziendale.

Il verbale dovrà essere stampato anche per i produttori non presentatisi all'incontro ed anche per tali verbali si dovrà procedere alla scansione della prima pagina (con la sola firma digitale del tecnico che avrebbe dovuto condurre l'incontro).

## 6. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI



I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del “Campione 2022”, dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) di AGEA. Si ricorda di verificare preventivamente che tutti i documenti in consegna siano firmati, timbrati e datati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (DUC, verbali di incontro, etc.).

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione.

I materiali predisposti dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento AGEA del calendario di consegna:

### **CTD AGEA**

**Località Piombinara SNC**  
**00034 Colleferro (ROMA)**

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello “check-list”, riprodotto in allegato, riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell’ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia “Fascicoli Aziendali”.

**CONTROLLI OGGETTIVI**  
**“DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA e SVILUPPO RURALE 2022”**  
**RESTITUZIONE MATERIALI**

Tipologia Materiale	Modalità di predisposizione
<p>Fascicoli Aziendali</p> <p>CAMPIONE DPU</p>	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola domanda controllata.</p> <p>Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola domanda per quanto concerne i controlli territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);</li> <li>- verbale di incontro (solo mod. V1 e V3 nel caso di verbali firmati digitalmente) qualora l'azienda sia stata controllata anche per il rispetto della Condizionalità,</li> <li>- verbale di notifica dei risultati dei controlli in loco dei CGO e dello standard 5.1</li> </ul> <p>Nel caso delle aziende non convocate occorre consegnare unicamente le stampe in formato PDF delle schede di controllo su supporto magnetico. La stampa delle schede di controllo dovrà essere lanciata una volta terminata la fase di convocazione delle aziende.</p> <p><u>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda.</u></p> <p>Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm.</p> <p>Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro.</p> <p>Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante:</p> <p>CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2022 FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PROVINCIA ..... n. domanda da ..... A ..... - DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2022 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE - Provincia DI .....- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>

Tipologia Materiale	Modalità di predisposizione
<p>Fascicoli aziendali</p> <p>CAMPIONE PSR</p>	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola domanda controllata. Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola domanda per quanto concerne i controlli territoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);</li> <li>- verbale di incontro (solo mod. V1 e V3 nel caso di verbali firmati digitalmente);</li> <li>- relazione di controllo degli impegni;</li> <li>- documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, registri, ecc.)</li> <li>- stampa da software della checklist di controllo qualità – “controlli sistematici di completezza e congruenza”;</li> <li>- verbale di notifica delle risultanze del controllo in loco.</li> </ul> <p>Nel caso delle aziende non convocate occorre consegnare unicamente le stampe in formato PDF delle schede di controllo su supporto magnetico. La stampa delle schede di controllo dovrà essere lanciata una volta terminata la fase di convocazione delle aziende.</p> <p><u>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda.</u> Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm. Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro. Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante: CONTROLLI OGGETTIVI PSR 2022 FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PSR AGROAMBIENTE E IND. COMPENSATIVA PROVINCIA ..... n. domanda da ..... A ..... - DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI PSR 2022 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PSR AGROAMBIENTE E IND. COMPENSATIVA- Provincia DI .....- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>

Tipologia Materiale	Modalità di predisposizione
<p>Fascicoli aziendali</p> <p>CAMPIONE PSR MISURE FORESTALI</p>	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola domanda controllata.</p> <p>Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola domanda</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verbale di controllo (solo mod. V1 e V3 nel caso di verbali firmati digitalmente)</li> <li>- relazione di controllo degli impegni (ove prevista);</li> <li>- documentazione acquisita nel corso dell'incontro (conferimento incarico, documentazione catastale, dichiarazioni di conferme delle superfici condotte, ecc.);</li> <li>- stampa da software della checklist di controllo qualità – “controlli sistematici di completezza e congruenza”;</li> </ul> <p><u>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda.</u></p> <p>Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm.</p> <p>Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro.</p> <p>Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante:  <b>CONTROLLI OGGETTIVI PSR 2022</b>  <b>FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PSR-MISURE FORESTALI</b>          PROVINCIA .....          n. domanda da ..... A .....          - DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: <b>CONTROLLI OGGETTIVI PSR 2022 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PSR-MISURE FORESTALI- Provincia DI .....- COLLO N di M</b> (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>
<p>DUC.</p>	<p>I modelli DUC (Documenti Unici di Campo) dovranno essere ordinati secondo la codifica ISTAT “Provincia – Comune” e quindi in ordine crescente di “Numero Foglio” e di numero pagina.</p> <p>Quindi, saranno raggruppati per comune e ciascun gruppo inserito in buste trasparenti, in modo che il “codice a barre” risulti posizionato nell’angolo “alto sinistro” di ciascuna busta utilizzata.</p> <p>N.B. Siccome i DUC privi del codice a barre saranno rifiutati, dovrà essere verificata attentamente la presenza del codice a barre prima della spedizione.</p> <p>Le buste in argomento, in naturene con foratura universale ed apertura sul lato superiore, dovranno essere di formato interno 22x30 cm.</p> <p>Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.</p> <p>Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Intestazione “Controlli Oggettivi DPU/PSR 2022”;</li> <li>· materiale “DUC”;</li> <li>· Provincia di .....</li> <li>· da codice ISTAT ..... a .....</li> <li>· DOX ... DI ...</li> </ul> <p>Nello stesso DOX dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>

## APPENDICE “B” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.











- **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l'Amministrazione.
- **O.P.** – Organismo Pagatore, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l'Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Basilicata.
- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell'Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- **GIS:** Sistema Informativo Geografico che associa e riferenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- **QGIS:** Piattaforma Software GIS Open Source sulla quale è stato realizzato il Plugin grafico per le lavorazioni GIS dei controlli oggettivi.
- **SI.GE.CO.:** Software utilizzato per la rappresentazione degli esiti aziendali e per la gestione delle convocazioni delle aziende.
- **Azienda:** Insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- **Produttore (Imprenditore):** Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- **Procedimento amministrativo:** Complesso delle procedure e dei controlli a cui l'Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C.
- **DU:** Domanda di pagamento unica, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l'ottenimento del contributo.
- **Aziende selezionate con criteri di rischio:** Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall'Amministrazione.
- **BCAA:** Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- **CGO:** Criteri di Gestione obbligatori
- **Sede operativa:** sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio della provincia oggetto del controllo.
- **Sportello virtuale di convocazione:** codice della sede virtuale che dovrà essere attivata per ciascuna provincia ed in cui si svolgerà l'attività di incontro “da remoto” con i produttori convocati.
- **SPID:** Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti



- **Firma Elettronica Avanzata (FEA):** consiste nell'«insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati».
- **Responsabile della sede operativa:** tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- **Responsabile della qualità della sede operativa:** tecnico incaricato del controllo di qualità "interno" che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura centralizzata di Controllo di Qualità.
- **Tecnici che effettuano il controllo in campo:** dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione:** tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- **Specifiche tecniche:** documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- **Modello DUC:** stampa prodotta dal SW SI.GE.CO. riportante i dati grafici ed alfanumerici salienti relativi ad una o più particelle (DUC aggregato) da controllare in campo, utilizzata nel corso dei rilievi dai tecnici che effettuano i controlli di campo ai fini dell'annotazione dei risultati del rilievo,
- **Plottaggio della dupla:** stampa in formato A3 dell'immagine satellitare o dell'ortofoto più recente, da utilizzare per l'orientamento sul territorio nel corso delle visite di campo



## ELENCO ALLEGATI

-  ALL. 1: TABELLA DELLE COMPETENZE OC/OP
-  ALL. 2: CIRCOLARE CALCOLO ESITO 2022
-  ALL. 3: FACSIMILE LETTERA DI CONVOCAZIONE
-  ALL. 4: FACSIMILE VERBALE D'INCONTRO
-  ALL. 5: PROCEDURA DI CONVOCAZIONE PRESSO SPORTELLI VIRTUALI
-  ALL. 6: MODELLO DI CONFERMA CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO
-  ALL. 7: MODELLO DI RINUNCIA CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO
-  ALL. 8: CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI DI CONVOCAZIONE
-  ALL. 9: MODELLO DI AVVISO AI PRODUTTORI
-  ALL. 10: MODELLO DI RICHIESTA INCONTRO ED ACCESSO AI DATI